ASL BT
PugliaSalute

AZIENDA SANITARIA LOCALE

della provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI

DISCIPLINARE DI GARA

Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta

APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, studio clinico-gestionale ed eventuali opzioni.

"NUOVO OSPEDALE DEL NORD BARESE"

C.I.G: 9805266978 C.U.P. C15F21001850001

Accordo di Programma ex art.20 della l.n.67/1988

Procedura: aperta ex art. 60, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i

LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA SARA' SVOLTA INTERAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA

REGIONE PUGLIA

asset

suba

0. PREMESSE ... 3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA ... 3
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE ... 3
1.2 DOTAZIONI TECNICHE ... 5
1.3 IDENTIFICAZIONE ... 6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI ... 6
2.1 DOCUMENTI DI GARA ... 6
2.2 CHIARIMENTI ... 7
2.3 COMUNICAZIONI ... 7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI ... 8
3.1 DURATA ... 13
3.2 OPZIONI, RINNOVI E VARIAZIONI ... 15
3.3 REVISIONE DEI PREZZI ... 16
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ... 17
4.1 SOGGETTI AMMESSI ... 17
4.2 OFFERENTI IN FORMA AGGREGATA ... 18
4.3 MOTIVI DI ESCLUSIONE ... 21
4.3.1 Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1 del Codice) ... 21
4.3.2 Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice) ... 22
4.3.3 Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice) ... 23
4.3.4 Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice) ... 24
4.3.5 Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter),c-quater),d), e), del Codice) ... 25
4.3.6 Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice) ... 26
4.3.7 Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (articolo 53 comma 16-ter del d.lgs. N. 165 del 2001) ... 27
5. REQUISITI GENERALI ... 28
5.1 FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO (FVOE) ... 28
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA ... 30
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ... 30
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA ... 34
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ... 35
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE ... 40
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI ... 41
7. AVVALIMENTO ... 41
8. SUBAPPALTO ... 42
9. GARANZIA PROVVISORIA ... 42
10. SOPRALLUOGO ... 43
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC ... 43
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 44
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ... 45
12.2 FIRMA DIGITALE ... 46
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO ... 46
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ... 48
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA ... 50
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ... 52
14.2.1 Appendici integranti il DGUE. ... 54
14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 ... 55
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO ... 55
14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI ... 56
15. OFFERTA TECNICA ... 57

16. OFFERTA ECONOMICA 62
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 63
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 63
TABELLA - CRITERI DI VALUTAZIONE 64
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA 66
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA 68
17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI 68
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE 68
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 69
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 71
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 74
22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 76
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 77
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 79
25. CODICE DI COMPORTAMENTO 80
26. ACCESSO AGLI ATTI 80
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 80
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 81

0. PREMESSE

Con delibera del Direttore Generale dell'ASL BT n. 760 del 05/11/2023 questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio professionale di **"Progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, studio clinico-gestionale ed eventuali opzioni".** nell'ambito dell'intervento per la realizzazione del Nuovo Ospedale del Nord Barese, finanziato con Fondi dell'Accordo di programma ex art. 20 della l.n. 67/1988, la cui autorizzazione all'avvio della procedura è avvenuta con nota AOO_081/PROT/07/04/2023/0000794 del 07.04.2023 da parte del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica a base di gara è disponibile per la consultazione al seguente link: *www.empulia.it.*

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice la presente procedura aperta è interamente svolta, in conformità alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, tramite la **piattaforma telematica di e-procurement "Empulia"** (di seguito Piattaforma) - in uso presso questa Amministrazione, accessibile all'indirizzo *www.empulia.it*.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il luogo di principale di svolgimento del servizio è Bisceglie nella Provincia di Barletta-Andria-Trani [codice NUTS ITF48].

E' stato acquisito il seguente **C.U.P. C15F21001850001**

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è il Dirigente ASL BT, **Ing. Marcello Antonio Tedone.**

Il supporto al RUP è svolto da **ASSET (**Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio)**.**

Si precisa che per la verifica della congruità delle offerte, di cui all'art. 97 del Codice, il RUP verrà supportato dalla Commissione giudicatrice.

Il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente	Azienda Sanitaria Locale BT				
Indirizzo	Via Fornaci		n.	201	
CAP	76123		Città	ANDRIA	
Indirizzo di posta elettronica			area.tecnica.aslbat		
Domicilio digitale (PEC)			area.tecnica.aslbat@pec.rupar.puglia.it		

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del

Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nella documentazione, nelle Guide pratiche, nelle FAQ e nella Disciplina di Utilizzo disponibili direttamente sul Portale.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscano la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale e/o tramite la Piattaforma, attraverso l'area riservata alla presente procedura, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nella documentazione, nelle Guide pratiche, nelle FAQ e nella Disciplina di Utilizzo disponibili direttamente sul Portale, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.
L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella documentazione, nelle Guide pratiche, nelle FAQ e nella Disciplina di Utilizzo disponibili direttamente sul Portale, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
   - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
   - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
   - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
     i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
     ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
     iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma, previa registrazione che avviene con la compilazione di un format a campi obbligatori e facoltativi: l'identificazione viene effettuata mediante il rilascio da parte del sistema di specifiche credenziali all'esito della fase di registrazione.
Gli Operatori Economici interessati alla partecipazione alla presente procedura dovranno dunque preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi alla Piattaforma.
Si invitano gli operatori economici a tener conto del tempo necessario per la registrazione e l'ottenimento delle credenziali e per il caricamento dei file e a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma.
L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero tramite il rilascio di specifiche credenziali; per eventuali modalità di identificazione digitale si rinvia a quanto previsto nella documentazione, nelle Guide pratiche, nelle FAQ e nella Disciplina di Utilizzo disponibili direttamente sul Portale.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) bando di gara
b) disciplinare di gara
c) capitolato speciale
d) schema di contratto
e) Determinazione corrispettivo (Allegato 1)
f) elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato con Delibera n.934 del 20.07.2022;
g) modello A - Offerta economica
h) modello A_{bis} - Giustificativo dell'offerta economica
i) modello B - Dichiarazione di cooptazione
j) modello C – Istanza di ammissione
k) modello D - documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico
l) modello E - Appendici al DGUE:
   - Appendice 1 - Appendice al DGUE - Sezione A, Parte II
   - Appendice 2 - Appendice al DGUE - Sezione C, Parte II
   - Appendice 3 - Appendice al DGUE - Sezione C, Parte IV (Lavori per i quali sono stati svolti i servizi tecnici)
   - Appendice 4 - Appendice al DGUE - Sezione C, Parte IV (Unità di personale tecnico utilizzate)
m) modello F - Dichiarazione di consenso all'accesso alla documentazione amministrativa e tecnica
n) modello G - Clausola di Pantouflage
o) Protocollo di legalità

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" alla sezione "Bandi di gara e contratti" e sul Portale Empulia, nella sezione dedicata alla presente procedura.

Il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è altresì pubblicato:

- su due quotidiani a tiratura locale e 2 quotidiani a tiratura nazionale;
- sul profilo di committente;
- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale.

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulati in lingua italiana, dovranno essere trasmessi direttamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando l'apposita funzione "PER INVIARE UN QUESITO SULLA PROCEDURA CLICCA QUI", presente all'interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire **entro e non oltre 10 (dieci) giorni** antecedenti la data di scadenza.
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara, pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.
Il sistema non consentirà l'invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale EmPULIA **entro 6 (sei) giorni** antecedenti la data di scadenza e saranno accessibili all'interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto.
L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati dallo stesso forniti in sede di registrazione al Portale.
In caso di certificato malfunzionamento del Sistema o comunque in caso di oggettiva impossibilità, anche temporanea, di utilizzare l'apposita funzione per l'invio dei chiarimenti, i quesiti potranno essere inviati alla casella di Posta Elettronica Certificata della Stazione Appaltante.
Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma e/o il sito istituzionale.
Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite l'area riservata della Piattaforma e/o con l'ausilio di notifiche mail/PEC all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati inseriti dall'operatore economico in fase di registrazione sul Portale Empulia, sotto la propria diretta responsabilità in caso di errato inserimento e registrazione.
È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici

elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative: a) all'attivazione del soccorso istruttorio; b) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; c) alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione, recapitata all'offerente nei modi sopra indicati, si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si specifica che tutte le imprese associate dovranno effettuare la registrazione sul Portale.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di progetto organico per la cui realizzazione risulta maggiormente efficiente una gestione unitaria, anche in relazione ai tempi e ai costi di realizzazione.

L'appalto ha per oggetto **l'affidamento delle prestazioni dei servizi tecnici di ingegneria e architettura**, come individuati nel seguente prospetto, incluse tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice, ed inoltre il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui agli artt. 91 e 100 del D. Lgs. n. 81/2008, relativamente a "**Progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, studio clinico-gestionale ed eventuali opzioni"**.

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi ai criteri e alle procedure impartite dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché ai sensi dell'art. 216, comma 4 che nel periodo transitorio e precisamente, fino alla data di entrata in vigore del Regolamento Attuativo di cui all'articolo 23, comma 3, stabilisce la vigenza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate.

Nelle prestazioni professionali e nei rispettivi compensi sono compresi tutti gli oneri relativi alla pianificazione ed esecuzione delle attività di supporto alla progettazione meramente strumentali alla stessa, ovvero:

- accertamenti, indagini archeologiche, sondaggi, **rilievi** topografici, rilievi aerofotogrammetrici con drone, apparati MMS (Mobile Mapping Systems), rilievi LiDAR da piattaforma aerea, misurazioni e picchettazioni, rilievi LASER SCANNER, ecc..;
- le **indagini geognostiche** e le prove di laboratorio comprendenti i rilievi e le indagini di cui al § 6.2.2 "Indagini e caratterizzazione e modellazione geotecnica" delle NTC 2018 e relativa circolare esplicativa. Ferme restando la piena autonomia e la responsabilità dei professionisti (individuali o associati) nella definizione del piano di indagini (tipologia, numero, ubicazione, ecc.), le spese devono intendersi comprensive di tutti gli oneri per dare le indagini compiute a perfetta regola d'arte secondo le norme tecniche di riferimento e

nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ivi incluse quelle che regolano la sicurezza ed il lavoro. Le indagini geologiche e geognostiche, così come le indagini geotecniche, i rilievi o le altre attività propedeutiche alla progettazione, in quanto prestazioni integrate all'interno della stessa attività, rientrano nelle spese complessive poste in capo all'offerta economica dell'intero gruppo di progettazione, in quanto funzionali alla definizione delle migliori scelte progettuali;

- ogni altro adempimento necessario all'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati (pareri, autorizzazioni ecc.) di competenza di qualunque Autorità ed Ente, anche nell'ambito dell'eventuale procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) o verifica di assoggettabilità a VIA, nonché all'acquisizione della verifica e della validazione di cui all'articolo 26 del Codice.

Relativamente alle prestazioni accessorie relative a rilievi, accertamenti e indagini, nel caso in cui l'operatore economico partecipante non sia in grado di dimostrare il requisito tecnico organizzativo correlato a tali prestazioni sulla base delle attività della propria struttura tecnica, **è obbligatorio** dichiarare l'impegno, reso ai sensi di legge, con il quale l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, attesta di affidare nelle forme di legge ad esecutori in possesso di attestazione SOA nella specifica categoria OS-20 o OS-20B ovvero dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1 del Regolamento. (modello C – istanza di partecipazione – lettera w))

Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 (ex legge 2 marzo 1949, n. 143 e s.m.i.i); d.m. 2 dicembre 2016, n. 263; di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

L'appalto è altresì disciplinato dal D.Lgs. 50/2016, dal D.L. 76/2020 come convertito dalla legge 120/2020, dal D.L. 77 del 2021 come modificato dalla legge n. 108/2021, dal D.M. 49/2018, dal D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore, dal presente Disciplinare e dalla normativa vigente in materia.

La progettazione dovrà essere ispirata ai principi di durabilità, facilità ed economicità della manutenzione e sulla efficace gestione delle opere.

Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

Le prestazioni professionali richieste sono inerenti al progetto definitivo (PD) di cui agli artt. 17-32 del DPR 207/2010, all'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP), alla Direzione Lavori (DL), all'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE). Nelle prestazioni sono altresì, considerate gli oneri relativi allo studio clinico-gestionale della nuova struttura sanitaria a realizzarsi.

N.B. *La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di affidare all'aggiudicatario le prestazioni professionali relative al progetto esecutivo (PE) di cui agli artt. 33-43 del DPR 207/2010.*

L'importo complessivo delle prestazioni in appalto, finanziato a valere sui fondi di cui all'Accordo di Programma ex art.20 della l.n.67/1988 giusta deliberazione regionale n.397 del 27.03.2023, è pari a:

- importo a base d'asta **€ 7.860.713,89 al netto di oneri e iva**;
- valore stimato dell'appalto **€ 11.523.177,44 al netto di oneri e iva**.

I corrispettivi, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, sono così determinati:

N.	Descrizione del servizio	Importo
1	Progettazione definitiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	3.312.312,27 €
2	Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	4.548.401,62 €
3	Opzione 1: Progettazione esecutiva	2.090.320,77 €
4	Opzione 2: art. 106, co. 1, lett. e) del D.Lgs 50/2016	1.572.142,78 €
	A) Importo totale soggetto a ribasso	**7.860.713,89 €**
	B) Importo totale delle opzioni	3.662.463,55 €
	A) + B) Totale stimato dell'appalto	**11.523.177,44 €**

e calcolati su una ripartizione delle categorie di opere, come di seguito rappresentata:

Categoria d'Opera	ID-opere (DM 17.6.2016)		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie <<V>>
	Codice	Descrizione		
EDILIZIA	E.10	Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria	1,20	€ 30.765.375,00
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni	0,95	€ 21.217.500,00
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali – Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75	€ 10.608.750,00
	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	€ 20.156.625,00
	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30	€ 23.339.250,00
			Importo complessivo dei lavori + costi della sicurezza	**€ 106.087.500,00**

Il corrispettivo posto a base di gara è stato calcolato secondo il DM del 17/06/2016 e include spese ed oneri accessori.

Le prestazioni accessorie comprendono tutte le attività di supporto e funzionali alla corretta e compiuta progettazione, e ogni altro adempimento necessario all'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati (pareri, autorizzazioni ecc.) di competenza di qualunque autorità ed ente, anche nell'ambito del procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché all'acquisizione della verifica del progetto e della validazione di cui all'articolo 26 del Codice.

Alla luce del progetto di fattibilità tecnica-economica alla progettazione predisposto dall'Amministrazione proponente e costituente la documentazione posta a base di gara, nonché dell'esperienza maturata nel settore, sono da intendersi, pertanto, congruentemente compresi nei corrispettivi posti a base di gara tutti gli oneri relativi alla definizione e all'esecuzione di accertamenti indispensabili per pervenire ad un esaustivo quadro di conoscenza per i successivi livelli di progettazione.

L'incarico comprende l'espletamento dei servizi e delle attività di supporto alla progettazione meramente strumentali e funzionali alla stessa per addivenire alla soluzione progettuale che, tra più opzioni alternative, presenti il miglior rapporto tra costi e benefici.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2 del Codice, la prestazione relativa ai servizi richiesti in Categoria **E.10** è qualificata come **principale**.

L'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi è riportato nell'Allegato n.1 "Determinazione corrispettivo".

a) le prestazioni di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice (**progettazione definitiva**) comprendono le prestazioni di definizione delle misure di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) le prestazioni di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice (**progettazione esecutiva**) comprendono le prestazioni di cui agli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) le prestazioni di cui al decreto 7 marzo 2018, n. 49. (**direzione lavori**)
d) il corrispettivo posto a base di gara è stato calcolato secondo il DM del 17/06/2016 e include spese ed oneri accessori;
e) le prestazioni accessorie comprendono tutte le attività di supporto e funzionali alla corretta e compiuta progettazione, e ogni altro adempimento necessario all'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati (pareri, autorizzazioni ecc.) di competenza di qualunque autorità ed ente, anche nell'ambito del procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA), se previsto, nonché all'acquisizione della verifica del progetto e della validazione di cui all'articolo 26 del Codice. Alla luce del quadro economico del progetto predisposto dall'Amministrazione proponente e costituente la documentazione posta a base di gara, nonché dell'esperienza maturata nel settore, sono da intendersi, pertanto, congruentemente compresi nei corrispettivi posti a base di gara tutti gli oneri relativi alla definizione e all'esecuzione di accertamenti indispensabili per pervenire ad un esaustivo quadro di conoscenza per i successivi livelli di progettazione;
f) in funzione dell'assetto del territorio e della tipologia delle opere a farsi, il servizio di progettazione comprende lo studio di compatibilità idraulica di cui al punto 5.1.2.3 delle NTC 2018 e/o al Titolo II delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Assetto Idrogeologico vigente, da effettuarsi sulla base di un adeguato rilievo plano altimetrico che tenga conto dello stato attuale dei luoghi.
g) **le prestazioni comprendono**, remunerate integralmente all'interno del corrispettivo, **le attività connesse alla redazione della progettazione**, sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità tecnico-economica, considerando:
    - le sopravvenute norme e disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'oggetto dell'incarico e/o necessaria ai fini del conseguimento degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dall'ordinamento in relazione allo specifico intervento o a seguito delle prescrizioni rese dagli Enti interessati ad esprimersi sullo stesso progetto.

L'incarico comprende l'espletamento dei servizi e delle attività di supporto alla progettazione meramente strumentali e funzionali alla stessa per addivenire alla soluzione progettuale che, tra più opzioni alternative, presenti il miglior rapporto tra costi e benefici.

Sarà compito dell'aggiudicatario individuare preliminarmente le Ditte Catastali interessate dall'accesso ai luoghi (redigendo apposito piano particellare) necessario per l'avvio delle attività di cui all'art. 15 del DPR 327/2001.

I suddetti importi sono omnicomprensivi di tutte le somme, gli oneri diretti ed indiretti e le spese per la realizzazione delle attività oggetto della presente procedura, nonché le spese del personale dipendente e/o collaboratori utilizzati per l'espletamento del servizio.

Sono, inoltre, comprese nei compensi le attività di ottimizzazione ed integrazione degli elaborati costruttivi e particolareggiati che fossero richiesti dalla Committenza durante l'esecuzione dei lavori.

La progettazione, oggetto del presente affidamento, comprende tutte le indagini e gli studi necessari per assicurare (art. 23, comma 1 del Codice):

- il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- la conformità alle norme ambientali, urbanistiche, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- un limitato consumo del suolo;
- il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici qua li quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

Nello specifico, le prestazioni oggetto dell'incarico sono le seguenti:

a) Redazione dello studio clinico-gestionale

In questa fase, le attività riguarderanno:

- definizione del posizionamento strategico, del bacino di utenza e della potenziale attrattività del nuovo Ospedale, coerentemente con quanto previsto dal piano di riordino ospedaliero della Regione Puglia;
- identificazione e dimensionamento clinico-gestionale delle funzioni e dei servizi del nuovo Ospedale (definizione delle dotazioni e dei volumi di produzione attesi);
- dimensionamento spaziale delle funzioni e dei servizi del nuovo Ospedale (valutazione preliminare delle superfici di ciascuna funzione sanitaria e di supporto, definizione del programma funzionale);
- sviluppo della matrice delle relazioni tra le funzioni del nuovo Ospedale al fine di efficientare i percorsi tra i reparti, abbattere il rischio clinico per i pazienti e assicurare una suddivisione dei flussi tra utenti, operatori e beni.

b) Redazione del progetto definitivo come stabilito dall'art.23, comma 7 del Codice e dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., con le specifiche integrazioni fornite nella relazione tecnica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato.

Ai sensi dell'art. 23, comma 7 del Codice, il progetto definitivo deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma.

L'Amministrazione Contraente si riserva, a valle della consegna del progetto definitivo, la facoltà di non proseguire nello sviluppo progettuale successivo (progetto esecutivo), liquidando al soggetto affidatario i soli corrispettivi contrattuali maturati. Il soggetto affidatario, avendo conosciuto ed accettato tale clausola di esecuzione in sede di presentazione dell'offerta, si obbliga a non avanzare, in tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta per risarcimento danni a qualsiasi titolo.

c) **Redazione del progetto esecutivo** come previsto dall'art. 23, comma 8 del Codice e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 e ss .mm.ii. e dalle indicazioni delle LG1, con le specifiche integrazioni fornite nella relazione tecnica del Progetto Definitivo approvato.

   Si precisa che, ai sensi dell'art. 23, comma 8 del Codice, il progetto esecutivo deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

   Tutti gli elaborati prodotti dovranno essere redatti conformemente alla normativa vigente, al fine di consentire all'Amministrazione Contraente di procedere all'affidamento dell'esecuzione dei lavori.

   La progettazione dovrà essere conforme ai criteri ambientali di cui all'allegato al d.m. 11 ottobre 2017 concernente in particolare l'adozione dei "*criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".*

d) **Direzione dei lavori e coordinamento in fase di esecuzione**

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo da realizzare, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento è di **150 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla firma del contratto, così come specificato nella tabella che segue:

Termini per lo svolgimento del servizio in giorni (naturali e consecutivi)	
Definitivo	**Esecutivo (opzione)**
150	60

I termini decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione oppure le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una.

I termini di cui al punto 3.1 si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni:

a) il termine previsto per la redazione della definitiva **comprende** anche i termini per la redazione della relazione geologica, della relazione agronomica, della relazione archeologica nonché per l'esecuzione dei rilievi, delle indagini, dei monitoraggi, delle verifiche *ante operam* e degli studi accessori e specialistici, incluso lo studio clinico-gestionale;

b) il termine previsto per la progettazione esecutiva **comprende** anche i termini per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo;

c) si procederà alla verifica *ex* art. 26 del Codice **contestualmente** alla redazione della progettazione definitiva; i tempi per adeguare la progettazione ai *report* di verifica intermedia saranno stabili dal RUP in proporzione all'entità delle modificazioni/integrazioni all'uopo necessarie e comunque da un **minimo di 2 giorni naturali e consecutivi ad un massimo di 10 giorni naturali e consecutivi**.

Sarà sempre il RUP a stabilire, a cagione delle modificazioni e/o integrazioni richieste, se concedere o meno congrua proroga al termine per la consegna del progetto definitivo di cui al punto 3.1.

I termini per l'espletamento dell'incarico di direzione e contabilità dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione discendono dal termine assegnato all'appaltatore per la ultimazione degli stessi e dagli adempimenti posti dalla legge a carico del Direttore dei Lavori a seguito di tale ultimazione e fino al collaudo delle opere.

Il tecnico incaricato si obbliga sin d'ora all'emissione tempestiva dei documenti (disposizioni di servizio/S.A.L./conto finale/ecc.) all'uopo specificati nel Capitolato d'oneri e nel Capitolato Speciale d'Appalto e comunque al più tardi entro i termini ivi indicati. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti espressamente termini negli atti di gara, il RUP procederà tramite ordini scritti ad indicare – a proprio insindacabile giudizio – i termini all'uopo concessi. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere sempre improntato a tempestività.

Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessiti di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento della stazione appaltante, tale singola prestazione non potrà essere iniziata se non a rischio e pericolo del tecnico incaricato, il quale dovrà provvedere al suo adeguamento qualora conseguente all'atto di assenso od al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.

I termini di cui al punto 3.1 sono inoperanti nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto, restano sospesi dalla data di consegna alla stazione appaltante o ad altra autorità pubblica od ente privato titolare dell'atto di assenso e riprendono a decorrere all'emissione di questo od alla scadenza del termine per il silenzio assenso qualora previsto dall'ordinamento giuridico. Tale sospensione comporta il differimento del termine di un pari numero di giorni; di tale differimento è fatta annotazione scritta.

Quanto anzidetto è applicabile altresì alla prima fase dell'incarico riguardante la redazione dello studio-clinico gestionale; i termini di cui al punto 3.1, a seguito della presentazione dello stesso e fine a ratifica da parte delle stazione appaltante anche per il tramite degli organi regionali preposti, sono inoperanti.

La sospensione di cui al punto precedente non opera qualora:

a) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche od altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al tecnico incaricato oppure dipenda da un comportamento negligente dello stesso tecnico;

b) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione, come determinato dal presente articolo, è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, ed il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.

È facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice, chiedere sospensioni delle prestazioni dedotte in contratto qualora circostanze particolari ne impediscano la regolare esecuzione. In tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso. La sospensione non comporta indennizzi, risarcimenti od altre pretese a favore del tecnico incaricato.

L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto. La sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti od altre pretese a favore del tecnico incaricato.

3.2 OPZIONI, RINNOVI E VARIAZIONI

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice, e nei limiti previsti dal comma 7, in caso di modifiche non sostanziali.

In ogni caso, per tutte le prestazioni, la Stazione appaltante si riserva di ridurre le medesime o, se del caso, di interromperle o sospenderle, o di non procedere all'affidamento, in tutto o in parte, per fatti non imputabili alla stessa Stazione appaltante e, in ogni caso, qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non fossero sufficienti per procedere all'attuazione degli interventi.

L'Azienda Sanitaria Locale Bt si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, come di seguito indicati:

a) **progettazione esecutiva** → importo stimato per l'esecuzione del servizio: € 2.090.320,77 oltre Cassa (4%) ed IVA (22%).

Si specifica sin d'ora che la Stazione Appaltante si riserva la **facoltà** di affidare anche **solo una od alcune delle prestazioni tecnico specialistiche in parola**. Le prestazioni di cui al presente articolo saranno affidate solo in seguito a specifico ordine scritto, da parte del Committente, concernente la singola prestazione ed in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa.

I corrispettivi saranno comunque determinati assumendo quale criterio o base di riferimento il DM 17/06/2016 e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, fermo restando il limite di spesa di cui al punto 3.2., ai sensi dell'art.21 del Capitolato speciale d'appalto.

Il tecnico incaricato non può vantare alcun diritto sull'esercizio (o meno) da parte della Stazione Appaltante committente delle facoltà di cui al presente articolo né potrà vantare qualsivoglia indennizzo e/o rimborso spese in caso di mancato esercizio delle stesse.

All'atto del conferimento dei nuovi incarichi il tecnico dovrà estendere al rischio specifico le polizze o le garanzie emesse per l'esecuzione del servizio, oppure dovrà produrne di nuove. Parimenti il tecnico incaricato è obbligato al pagamento di eventuali oneri rinvenienti dalle spese di pubblicità o di contribuito a favore dell'Autorità Nazione Anticorruzione, se dovute.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, è pari ad € **11.523.177,44** al netto di oneri e Iva.

Tabella n. 2 – Valore stimato dell'appalto

n.	Descrizione delle prestazioni	Importo
1	Servizi tecnici di ingegneria ed architettura posti a base di gara esclusi oneri e iva	€ **7.860.713,89**
2	Servizi tecnici di ingegneria ed architettura *ex* art. 106, comma 1, e) del Codice all'art.63 comma 5 del Codice e progettazione esecutiva	€ 3.662.463,55
Valore stimato dell'appalto oltre cassa e iva		**€ 11.523.177,44**

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti **clausole di revisione dei prezzi** ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

Prima della stipula del contratto il Responsabile del Procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di servizi, come definiti nel **modello Abis – Giustificazione dell'offerta economica,** che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di avvio del servizio, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni.

La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di servizi, come definiti nel **modello Abis – Giustificazione dell'offerta economica,** che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), CCNL di settori, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei servizi, come definiti nel **modello Abis – Giustificazione dell'offerta economica**, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto.

In tal caso il RUP procede secondo quanto innanzi indicato.

Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo i servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario.

Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.1 SOGGETTI AMMESSI

La partecipazione al procedimento è riservata esclusivamente ai seguenti operatori economici che possono partecipare in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli:

a) operatori economici di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d), d-bis), e) ed f), del Codice:
   - liberi professionisti singoli;
   - liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (legge abrogata dall'art. 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011), cosiddetti "studi associati" o "associazioni professionali", da non confondere con i raggruppamenti temporanei;
   - società di professionisti di cui all'art. 255 del Regolamento;
   - società di ingegneria in forma di società di capitali o di società cooperative di cui all'art. 254 del Regolamento;
   - prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con il CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, stabiliti in altri Stati membri e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
   - consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;
   - altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;

b) operatori economici costituiti in società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui al d.m. n. 34 del 2013, iscritte all'Ordine professionale di pertinenza ai sensi dell'articolo 8 del già menzionato d.m.;

c) operatori economici di cui alle precedenti lettere a) e b) in una delle seguenti forme di aggregazione:
   - riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice;
   - aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009;
   - riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;

Per operatore economico si intende una persona fisica o una persona giuridica, tra quelle di cui alle lettere a) e b), che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA;

Per offerente si intende un operatore economico di cui alle lettere a) o b), che presenta l'offerta autonomamente, o più operatori economici di cui alle stesse lettere a) e b), in una delle forme di aggregazione di cui alla lettera c), dove gli stessi operatori, in solido tra di loro, presentano unitariamente un'unica offerta.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

4.2 OFFERENTI IN FORMA AGGREGATA

La partecipazione in forma aggregata si disciplina secondo le seguenti modalità:

- **Raggruppamenti temporanei di operatori economici**

Se il raggruppamento è già formalmente costituito, ai sensi dell'articolo 48 del Codice e dell'articolo 92 del Regolamento, l'offerente dovrà presentare copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.

Se il raggruppamento non è ancora costituito, ai sensi dell'art. 48 del Codice, gli operatori economici, in sede di offerta, devono dichiarare di volersi costituire, in caso di aggiudicazione, in raggruppamento temporaneo, ed altresì impegnarsi a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente qualificato come mandatario, ai sensi dell'art. 48, comma 12, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Inoltre:

a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione, nonché:
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti di capacità tecnica;

b) indicazione dei servizi o delle parti di servizi che ciascun operatore economico intende assumere, dichiarate nella Appendice 1 al DGUE;

c) i requisiti di capacità tecnica devono essere posseduti dall'operatore economico mandatario o capogruppo in misura non inferiore rispetto a ciascun operatore economico mandante;

d) ai sensi dell'articolo 4, del decreto ministeriale n. 263 del 2016, nel raggruppamento deve essere garantita la presenza di almeno un giovane professionista nello staff di progettazione, iscritto al pertinente Ordine o Albo professionale, laureato in una disciplina tecnica attinente l'ingegneria, la geologia o l'architettura, abilitato da meno di 5 (cinque) anni all'esercizio della professione; a tale giovane professionista non è richiesto il possesso di requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria; il giovane professionista può essere:
- un libero professionista singolo o associato;
- con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 263 del 2016 o all'articolo 8 del decreto ministeriale n. 34 del 2013, un amministratore o socio, purché professionista iscritto al pertinente Ordine o Albo;
- un dipendente con rapporto organico con l'offerente;
- un consulente su base annua;

e) agli operatori economici mandanti non è richiesto il possesso di un requisito minimo.

Note di chiarimento ai requisiti dei Raggruppamenti temporanei
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, riquadro b), del DGUE)

1. *Si rammenta che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare nel proprio DGUE esclusivamente i propri requisiti e non richiamare o ripetere i requisiti degli altri operatori economici raggruppati. L'individuazione della sufficienza dei requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli operatori economici raggruppati.*
2. *Costituisce eccezione alla nota n. 1 l'Appendice 1 al DGUE, con la ripartizione delle prestazioni in capo a ciascun operatore economico raggruppato, che può essere presentata anche dal solo mandatario o capogruppo ma che deve riportare la ripartizione delle prestazioni tra tutti gli operatori economici raggruppati.*

- **Reti di imprese e contratti di rete (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)**

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:

a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'operatore delegato mandatario;
c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete;
d) per ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete, il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza di cause di esclusione) e speciale (idoneità professionale e capacità tecnica) previsti dalla presente procedura di gara.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese o i consorzi stabili, in quanto compatibile.
I requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

- **Consorzi stabili e consorzi di cooperative e di imprese artigiane (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)**

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili e i consorzi di cooperative devono indicare:

a) se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
b) il consorziato o i consorziati, se diversi da quelli di cui alla lettera a), che apportano i requisiti per la partecipazione del consorzio se quest'ultimo è sfornito dai requisiti in proprio;
c) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), o che apportano i requisiti al consorzio ai fini della partecipazione alla gara ai sensi della lettera b) non devono incorrere nei motivi di esclusione e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, preferibilmente utilizzando il DGUE.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4.3 MOTIVI DI ESCLUSIONE

4.3.1 Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1 del Codice)

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

<u>Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)</u>

1. *Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti*

definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.

2. *L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.*
3. *Se la Stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla nota numero 2 sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa viene data motivata comunicazione dell'esclusione all'operatore economico.*
4. *Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numero 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.*
5. *Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata di esclusione è:*
   - *perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;*
   - *pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;*
   - *pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione;*
   - *nei casi di cui ai precedenti punti, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, pari alla durata della pena principale.*
6. *Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.*

4.3.2 Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

Costituisce altresì motivo di esclusione, la sussistenza di:

a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

1. *Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) partecipanti alla procedura, oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.*
2. *Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti partecipanti alla procedura, dell'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.*

4.3.3 Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)

L'esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:

a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
   1) in caso di professionista individuale: titolare;
   2) in caso di impresa individuale: titolare o direttore tecnico;
   3) in caso di società in nome collettivo: tutti i soci o direttore tecnico;
   4) in caso di società in accomandita semplice: soci, accomandatario, direttore tecnico;
   5) in caso di altri tipi di società o consorzio (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
      --- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
      --- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
      --- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
      --- i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
      --- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
      --- limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiori a quattro: il socio unico (persona fisica), il socio di maggioranza, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
      --- gli institori e i procuratori generali;
      --- i direttori tecnici di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 263 del 2016;

b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara cui il presente Documento fa riferimento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l'esclusione è disposta qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3 (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

1. *Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.*
2. *In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio,*

assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).

3. *In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2, non si procede all'esclusione se l'offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l'offerente abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l'offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di "self cleaning" nel DGUE o allegare a quest'ultimo la pertinente dimostrazione.*
4. *L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.*
5. *Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2, ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l'operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull'operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.*
6. *Nel caso l'operatore economico abbia stipulato contratti d'affitto di azienda o di ramo d'azienda, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2, ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, dell'azienda affittante o locatrice.*
7. *Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.*
8. *Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l'operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.*

4.3.4 Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa:
   --- al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015);
   --- al rilascio della certificazione degli enti previdenziali, quali le Casse professionali autonome, non aderenti al sistema del DURC.

<u>Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)</u>

1. *L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente*

estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. *Quanto alla lettera b):*
   --- *il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;*
   --- *non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostativa al rilascio del DURC.*
3. *La disciplina del DURC non è applicabile agli operatori economici che non hanno l'obbligo di iscrizione alle gestioni di INPS e INAIL, in quanto senza dipendenti iscritti alle predette gestioni, anche separate, e che contemporaneamente sono iscritti alle casse professionali autonome.*

4.3.5 Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter),c-quater),d), e), del Codice)

È altresì escluso dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto l'operatore economico che ricade in una delle seguenti situazioni:

a) aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'allegato X del Codice;
b) sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110 del Codice;
c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, quali (lettere c), c-bis), c-ter), c-quater)):
   --- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata per inadempimento, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni comparabili;
   --- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
   --- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
   --- grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c),c-bis),c-ter),c-quater), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

1. *Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della*

commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.

2. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:*
   - *gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario;*
   - *in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;*
   - *in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione e ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.*
3. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), trovano applicazione, in quanto compatibili, le Linee guida n. 6 di ANAC recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice" (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017).*
4. *Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o influenzare le scelte o gli indirizzi dell'operatore economico.*

4.3.6 Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)

L'esclusione è altresì disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

f-bis) ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza e, in ogni caso, l'esclusione va disposta se la violazione eventualmente accertata non è stata rimossa;

i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999, ovvero non certifichi o autocertifichi la insussistenza del requisito;
l) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m)) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)

1. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.*
2. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939; la disposizione non è pertinente per gli operatori economici individuali.*
3. *Ai fini della lettera i), l'operatore economico deve risultare in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, è pari o superiore a 15; la condizione ostativa non opera se il numero dei dipendenti è inferiore a 15.*
4. *Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.*
5. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, dal procuratore della Repubblica all'ANAC, devono risultare sul sito dell'Osservatorio dell'ANAC.*

4.3.7 Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (articolo 53 comma 16-ter del d.lgs. N. 165 del 2001)

(CONDIZIONI DICHIARATE ALLA PARTE III, SEZIONE D, NUMERO 7, DEL DGUE)

È escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti partecipanti alla procedura di gara, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*).

5. REQUISITI GENERALI

I concorrenti, oltre all'assenza delle cause di esclusione di cui al punto 4.3, devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di seguito indicati.

a) In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

b) Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

c) Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

d) La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

e) Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

5.1 FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO (FVOE)

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati al successivi commi del presente articolo avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della presente delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

Ai sensi della Delibera ANAC n.464 del 27 luglio 2022, in adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del D.Lgs 50/2016, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale, per la verifica dei requisiti degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, la Stazione Appaltante si avvale dell'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).
In particolare, mediante il FVOE sono effettuati:

- la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici.
- il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice;

- il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 in capo ai soggetti ausiliari;
- il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti.

Per l'utilizzo del FVOE:

a) il RUP della stazione appaltante indica il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;
b) l'operatore economico che intende partecipare alla procedura in oggetto, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica a sistema il CIG. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'OE di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti, anche nel caso in cui la stazione appaltante scelga di operare mediante l'inversione procedimentale prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 55/19 fino al 30/6/2023, per i settori ordinari, e dall'articolo 133 comma 8, del codice dei contratti pubblici per i settori speciali. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine all'uopo assegnato;
c) in caso di ricorso all'avvalimento ex articolo 89 del Codice, l'impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell'operatore economico;
d) in caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l'impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalità di cui alla lett. b). L'aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice.

La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del codice che, in prima applicazione, sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice, attraverso il FVOE sono i seguenti:

- Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
- Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
- Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art.39 d.P.R. n.313/2002 dell'impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;
- Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa
- Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
- Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato
- nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera;
- Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell'Interno.

Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 10, del Codice, sono rese disponibili dall'Autorità nell'ambito del FVOE.

L'FVOE sostituisce l'AVCpass a partire dalla data in vigore della succitata Delibera.

L'utilizzo e il funzionamento del FVOE avvengono in conformità a quanto riportato nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti, disponibile alla pagina: https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati di cui alla lettera a) è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti nei paragrafi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute.

Ai sensi dell'articolo 46, co. 2, del Codice, ai fini della partecipazione alla presente procedura, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, posso no documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi nei seguenti termini:

- società di persone o cooperative: anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa;
- società di capitali: tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. a) del Codice:

I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 per i soggetti di cui all'art. 46 del Codice

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

a) **Iscrizione nel registro delle imprese** (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Requisiti del gruppo di lavoro

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Tra i componenti del gruppo di lavoro dovranno essere presenti le seguenti professionalità minime inderogabili:

- Coordinatore del gruppo di progettazione per l'attività di Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche: Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice;
- Geologo*: Laurea magistrale o quinquennale in geologia ed iscrizione al relativo albo, per le prestazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 112 del 1963 e all'articolo 31, comma 8, secondo periodo;
- Progettista Civile - Edile - Esperto Edile: Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore civile) o architettura, e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale;
- Progettista Civile - Edile Esperto Edile - Esperto Strutturista: La urea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore civile) o architettura e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale;
- Progettista – Termomeccanico - Esperto Impiantista Termo Meccanico, Termotecnico: Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore industria le) e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale;
- Progettista – Elettrico - Esperto Impiantista Elettrico, Elettrotecnico: Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore industriale) e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale;
- Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione abilitato ai sensi del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: possesso dei requisiti di cui all'Art. 98 del D.Lgs. 81/08;
- Progettista Esperto in materia di certificazione energetica degli edifici: Tecnico Abilitato alla Certificazione Energetica degli edifici, ai sensi del DPR 75/2013;
- Progettista Esperto in materia di prevenzione incendi: Tecnico abilitato quale "Professionista antincendio" iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'Articolo 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139;
- Responsabile della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della L. 447/95 ed al D. Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42: possesso dei titoli di studio e dell'esperienza professionale richiesti dall'art. 2, commi 6, 7 e 8 della L. 447/ 1995 e iscritto negli appositi elenchi regionali;
- Esperto sanitario*: laurea in Medicina e Chirurgia specializzazione in Igiene;
- Archeologo*: iscrizione nell'elenco degli **Archeologi** istituito con regolamento approvato con decreto del MIBACT 30 marzo 2009, n. 60, oppure anche in assenza della predetta iscrizione, possesso diploma di laurea triennale in discipline del Settore Concorsuale «10/A1-Archeologia» o laurea magistrale in materie della classe «LM-2 Archeologia» (secondo il d.m. n. 270 del 2004, corrispondente alla classe «2/S Archeologia» del d.m. n. 509 del 1999).

- Agronomo: iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali o all'ordine degli Agrotecnici;
- Esperto qualificato di secondo grado*: iscritto nell'elenco esperti qualificati in radioprotezione di II grado dell'ispettorato medico centrale del lavoro;
- Esperto in attrezzature biomedicali ed arredi ospedalieri*: laurea in ingegneria con esperienza specifica da almeno 10 anni nella pianificazione ed individuazione delle apparecchiature elettromedicali e degli arredi ospedalieri.
- se si partecipa in raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, almeno un **giovane professionista** laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione e iscritto al pertinente Ordine o Albo professionale.

  *Tali professionisti possono essere individuati in un collaboratore o consulente, oppure un professionista autonomo o altro operatore con i requisiti professionali specifici, purché abbia un rapporto con l'offerente, che ne garantisca la presenza stabile ai fini dell'espletamento dell'incarico, oppure cooptato ai fini delle prestazioni specifiche di competenza. (Linee guida ANAC n. 1, paragrafo 3, punto 3.1, lettera b)

c) Ulteriori requisiti non obbligatori

Nulla vieta che nella compagine dell'offerente, ferme restando le professionalità già indicate, siano presenti altre figure professionali, anche solo diplomate o laureate in altre materie, attinenti l'oggetto dell'incarico, a condizione che siano abilitate all'esercizio della relativa professione e iscritte ai relativi Ordini o Albi e che le prestazioni assunte siano compatibili con i limiti posti dalla disciplina sulle competenze professionali. Tali professionisti non concorrono utilmente alla formazione dei requisiti e sono ammessi solo con una delle seguenti modalità:

- con rapporto organico con l'offerente;
- mandanti in raggruppamento temporaneo;
- cooptati dall'offerente.

A garanzia dell'omogeneità e coerenza della progettazione, ai sensi dell'art.23 comma 12 del Codice, nel rispetto del principio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, è ammissibile la partecipazione alla gara, anche del progettista che ha redatto il PFTE.

Si precisa che all'offerta tecnica devono essere allegati tutti i *curricula* dei consulenti che partecipano al progetto. La suddetta documentazione deve essere sottoscritta con firma autografa ed accompagnata da un valido documento di riconoscimento.

Spetta al Rappresentante Legale del Concorrente raccogliere tutta la documentazione e firmarla digitalmente prima di caricarla sulla piattaforma.

Ulteriori indicazioni:

- Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:
  - l requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008;
  - Il concorrente indica, nella dichiarazione da rendere i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti;

- Per il geologo che redige la relazione geologica:
  - l requisiti di iscrizione al relativo albo professionale;
  - Il concorrente indica, nella dichiarazione da rendere il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:
    - componente di un raggruppamento temporaneo;
    - associato di una associazione tra professionisti;
    - socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
    - dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.
- Per il professionista antincendio:
  - iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.

l nominativi sono vincolanti ed inderogabili per tutta la durata del servizio e non potranno essere modificati se non per cause di forza maggiore (decesso, perdita dei requisiti, ecc.); in tal caso il professionista subentrante, in possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura, dovrà avere, a giudizio dell'Amministrazione Contraente, capacità e curriculum di livello almeno pari a quelli posseduti dal professionista uscente.

Il gruppo di progettazione potrà essere composto da ulteriori professionisti e/o ulteriori consulenti, oltre quelli indicati nella domanda di partecipazione.

I professionisti "Geologo", "Agronomo", "Archeologo" non concorrono utilmente alla formazione dei requisiti.

Si fa presente che il divieto di partecipazione plurima alla procedura di gara opera anche in relazione alle figure del Geologo ed Agronomo, anche se individuati come consulenti/collaboratori.

Il professionista Archeologo, in ragione del numero non rilevante di soggetti in possesso delle relative professionalità, può essere indicato come collaboratore/consulente da più di un offerente.

Si richiede che uno tra i professionisti presenti nella struttura operativa, dovrà essere **responsabile per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi** di cui al DM 11 ottobre 2017 ed al DM 7 marzo 2012.

Un singolo professionista può possedere più d'una delle professionalità richieste, se compatibili con l'ordinamento e ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente.

Note di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)

1. *Il requisito di cui alla lettera a) non è richiesto per gli offerenti professionisti individuali e per i professionisti associati (cosiddetti "studi associati" o "associazioni professionali").*
2. *I requisiti di cui alla lettera b) sono obbligatori a pena di esclusione.*
3. *I requisiti di cui alla lettera c) non sono obbligatori per l'ammissione ma sono raccomandati in quanto concorrono alla valutazione dell'offerta tecnica.*

4. *In ogni caso i requisiti devono riferirsi ai professionisti presenti negli operatori economici ai fini dell'ammissione e devono essere indicati l'Ordine di appartenenza, la circoscrizione territoriale, il numero di iscrizione e, per i giovani professionisti obbligatori nei raggruppamenti temporanei, anche la data di abilitazione.*

Si precisa che, richiedere una specifica professionalità quale requisito di idoneità professionale comporta che il concorrente **non potrà** fare ricorso all'avvalimento, in quanto trattasi di requisiti ritenuti intrinseci e propri dell'affidatario.

Diversamente la richiesta di una specifica professionalità quale requisito di capacità tecnica comporta, invece, che la stessa **possa essere oggetto di avvalimento**, nei termini indicati dall'art. 89, comma 1 del Codice, ossia solo se i soggetti ausiliari *«eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste»*.

Pertanto, in caso di avvalimento dei requisiti di capacità tecnica è **d'obbligo** l'esecuzione diretta del servizio da parte del soggetto ausiliario.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

L'importo stimato dell'onorario dei servizi di ingegneria in parola, **a base d'asta** (con riferimento all'art. 24, comma 8 del D.L. 50/2016 e al D.M. 17.06.2016) **ammonta complessivamente ad € 7.860.713,89** mentre il valore stimato dell'appalto è pari ad **€ 11.523.177,44** come di seguito indicato:

Pertanto i requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

a) il **fatturato globale minimo annuo** per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del nuovo Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016), espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, per un importo non inferiore a **UNA volta l'importo stimato dell'appalto** (art.83 comma 5 del D.lgs. 50/2016), ossia **non inferiore a € 11.523.177,44 IVA esclusa.**

TRIENNIO DI RIFERIMENTO: MIGLIORI 3 ESERCIZI DELL'ULTIMO QUINQUENNIO	IMPORTO STIMATO APPALTO	IMPORTO REQUISITO RICHIESTO
2018/2019/2020/2021/2022	**€ 11.523.177,44**	**€ 11.523.177,44**

Il suddetto requisito, concernente il fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura, è richiesto in considerazione della particolarità, specificità e rilevanza dei servizi in appalto e della strategicità delle opere su cui medesimi servizi vanno espletati. Esso è, quindi, diretto a soddisfare l'esigenza della Stazione Appaltante di selezionare i soggetti professionali in possesso di adeguata pregressa e specifica esperienza nel settore.

La comprova del requisito è fornita ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso

il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

In caso di raggruppamento temporaneo il massimale può essere raggiunto cumulando i singoli fatturati degli operatori raggruppati.

Non possono invece concorrere alla definizione del requisito i fatturati riferiti a professionisti cooptati ovvero individuati come consulenti/collaboratori.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver eseguito **negli ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti alla data del presente Documento:

a) **Elenco di servizi di ingegneria e di architettura** espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, sia almeno **pari a una volta** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:

DECENNIO DI RIFERIMENTO DAL 01.05.2013 AL 30.04.2023				
Decreto del Ministero della Giustizia n. 143 del 31.10.2013 così come modificato dal D.M. 17/06/2016			Importo dei lavori in progetto	Importo lavori richiesto come requisito
ID Opere	Corrispondenza Legge 143/49	Grado di complessità		
E.10	I/d	1,20	€ 30.765.375,00	**€ 30.765.375,00**
ULTERIORI CATEGORIE UTILIZZABILI PER LA COMPROVA DEL REQUISITO				E.04; E.07; E.13; E.16; E.19; E.21; E.22
S.03	I/g	0,95	€ 21.217.500,00	**€ 21.217.500,00**
ULTERIORI CATEGORIE UTILIZZABILI PER LA COMPROVA DEL REQUISITO				S.05; S.06
IA.01	III/a	0,75	€ 10.608.750,00	**€ 10.608.750,00**
ULTERIORI CATEGORIE UTILIZZABILI PER LA COMPROVA DEL REQUISITO				IA.02
IA.02	III/b	0,85	€ 20.156.625,00	**€ 20.156.625,00**
ULTERIORI CATEGORIE UTILIZZABILI PER LA COMPROVA DEL REQUISITO				nessuna
IA.04	III/c	1,30	€ 23.339.250,00	**€ 23.339.250,00**
ULTERIORI CATEGORIE UTILIZZABILI PER LA COMPROVA DEL REQUISITO				nessuna
TOTALE LAVORI			**€ 106.087.500,00**	

L'operatore economico che apporta il requisito deve allegare una distinta che specifichi, per ciascun lavoro per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto all'offerente, con le seguenti precisazioni:

a.1) la distinta deve riportare, per ciascun lavoro:
- l'individuazione del committente; i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
- la descrizione sommaria con la destinazione specifica e l'ubicazione;
- la Classificazione con lo «ID Opere» pertinente o la classe e categoria pertinenti;
- il servizio o i servizi svolti tra quelli di cui al punto a.4);
- l'operatore economico che ha svolto il servizio;
- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio può essere anteriore al periodo utile di riferimento;
- l'importo dei lavori, come individuato al punto a.6);
- la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'operatore economico dichiarante nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi; solo tale percentuale è considerata al fine del raggiungimento del requisito;

a.2) per i servizi svolti:
- in ogni caso, sono utilizzabili lavori ai quali non sia stata attribuita una classificazione oppure sia stata attribuita una diversa classificazione rispetto a quanto previsto al punto 2.2, purché oggettivamente e provatamente si tratti di lavori stradali;
- quanto sopra illustrato, in ragione dell'applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i lavori per i quali sono stati svolti i servizi in precedenza, in modo da consentire lavori oggettivamente analoghi o estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei, anche in parziale distonia con quanto previsto dal Capo V delle Linee guida n. 1 di ANAC, in relazione all'individuazione dei lavori utili ai fini del requisito;

a.3) i lavori utilizzabili sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di cui all'articolo 157, commi 1 e 2, del Codice; tuttavia <u>un lavoro non può essere utilizzato più di una volta se in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi</u>;

a.4) i lavori utilizzabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati negli anni considerati utili nel periodo di riferimento;

a.5) l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, è:
- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; l'importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
- quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
- quello di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
- quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;

a.6) il requisito può essere raggiunto anche con un solo lavoro, purché indivisibile e imputabile all'offerente se singolo o ad un solo operatore economico in caso di offerente raggruppato.

Si raccomanda, in relazione al requisito di cui alla lettera a), di dichiarare i lavori sufficienti al raggiungimento dell'importo richiesto quale requisito; si raccomanda, per ragioni di celerità, di omettere

lavori che risultano superflui a tale scopo, in quanto non aggiungono nulla.
Nei raggruppamenti temporanei i suddetti requisiti devono essere posseduti dal mandatario in misura strettamente maggiore rispetto a ciascun mandante con l'evidente scopo di garantire che il mandatario all'interno del RTP ed in termini assoluti sia il soggetto più qualificato e pertanto sia affidatario della parte preponderante dell'appalto.

b) **servizi tecnici** (cosiddetti "**servizi di punta**"), di cui all'articolo 157, commi 1 e 2 del Codice, analoghi a quelli oggetto della presente procedura per un importo di un unico lavoro oppure costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori) **non inferiore a 0,80** (zero virgola ottanta) volte l'importo dei lavori così come indicato nella tabella che segue:

DECENNIO DI RIFERIMENTO DAL 01.05.2013 AL 30.04.2023				
Decreto del Ministero della Giustizia n. 143 del 31.10.2013 così come modificato dal D.M. 17/06/2016			Importo dei lavori in progetto	Importo lavori richiesto come requisito
ID Opere	Corrispondenza Legge 143/49	Grado di complessità		
E.10	I/d	1,20	€ 30.765.375,00	**€ 24.612.300,00**
ULTERIORI CATEGORIE UTILIZZABILI PER LA COMPROVA DEL REQUISITO				E.04; E.07; E.13; E.16; E.19; E.21; E.22
S.03	I/g	0,95	€ 21.217.500,00	**€ 16.974.000,00**
ULTERIORI CATEGORIE UTILIZZABILI PER LA COMPROVA DEL REQUISITO				S.05; S.06
IA.01	III/a	0,75	€ 10.608.750,00	**€ 8.487.000,00**
ULTERIORI CATEGORIE UTILIZZABILI PER LA COMPROVA DEL REQUISITO				IA.02
IA.02	III/b	0,85	€ 20.156.625,00	**€ 16.125.300,00**
ULTERIORI CATEGORIE UTILIZZABILI PER LA COMPROVA DEL REQUISITO				nessuna
IA.04	III/c	1,30	€ 23.339.250,00	**€ 18.671.400,00**
ULTERIORI CATEGORIE UTILIZZABILI PER LA COMPROVA DEL REQUISITO				nessuna
TOTALE LAVORI			**€ 106.087.500,00**	

A tale scopo:

b.1) l'operatore economico deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i "servizi di punta" con l'indicazione, per ciascun lavoro, delle informazioni di dettaglio di cui alla precedente lettera a);

b.2) tale dichiarazione può essere sostituita dall'individuazione inequivocabile del lavoro o delle coppie di lavori di cui al presente requisito, all'interno della medesima distinta di cui alla precedente lettera a);

b.3) si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti alla lettera a) fermo restando che al raggiungimento del presente requisito non possono concorrere più di due lavori;

b.4) gli importi dei lavori relativi ai "servizi di punta" di cui alla presente lettera b) possono concorrere al requisito di cui alla precedente lettera a);

Il requisito può essere apportato da qualunque raggruppato ma il singolo lavoro non è frazionabile tra i diversi operatori economici.

c) Servizi di consulenza attrezzature elettromedicali

L'operatore economico deve aver eseguito negli ultimi 5 anni servizi di consulenza attrezzature elettromedicali per un importo di opere progettate pari a **€ 2.000.000,00**.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XV II, parte II, del Codice, e in particolare:

- *In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici*, mediante i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in RTP; in alternativa, l'operatore economico dovrà presentare:
    - la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi di progettazione, le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operato re economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in RTP;
    - la copia delle fatture relative ai suddetti contratti dalle quali si evinca l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
    - la copia delle quietanze di paga mento delle suddette fatture.
- *In caso di servizi prestati a favore di committenti privati*, mediante una delle seguenti modalità:
    - copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti congiunti, la quota di esecuzione, riconducibile all'operatore economico;
    - certificazione rilasciata dal committente.

d) Possesso dei seguenti **titoli di studio e/o professionali** da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti della struttura tecnico-operativa/gruppi di lavoro (ivi inclusi i dirigenti dell'azienda):
   a) Laurea in Ingegneria e/o Architettura;
   b) Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri;
   c) Iscrizione all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;
   d) Abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, di cui all'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

e) **unità di personale tecnico medio annuo** utilizzato **negli ultimi 3 (tre) anni** antecedenti alla data del presente Documento, **non inferiore a 20 unità**. Ai fini del presente requisito:

e.1) per personale tecnico utilizzato si intendono:

- il titolare in caso di libero professionista individuale e tutti i professionisti associati per le

associazioni professionali (cosiddetti "studi associati");
- i soci professionisti attivi in caso di società;
- i dipendenti tecnici a tempo pieno;
- i dipendenti tecnici a tempo parziale con la riduzione proporzionale rispetto al tempo pieno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- i dipendenti tecnici con contratto di lavoro intermittente o a tempo determinato, ai sensi rispettivamente degli articoli 13 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 in relazione al periodo di lavoro effettivamente svolto, eventualmente ridotto se a tempo parziale;
- i consulenti o collaboratori (professionisti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, purché con un rapporto stabile con l'operatore economico costituito da contratti almeno su base annua, iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partita IVA e che abbiano firmato i progetti, o i rapporti di verifica del progetto, o fatto parte dell'ufficio di direzione lavori, a condizione che abbiano fatturato nei confronti dell'operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA).

e.2) per personale tecnico utilizzato si intendono inoltre, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni, i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003, purché stipulato prima del 20 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015;

e.3) il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue:
- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore);
- riducendo proporzionalmente la durata per i soggetti non impiegati a tempo pieno;
- sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all'interno del periodo costituiti dai tre anni utili;
- dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;
- dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3, quale numero degli anni utili computabili;

e.4) non possono essere computati:
- prestatori di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- professionisti cooptati;

e.5) in ogni caso il personale tecnico computabile deve essere titolare di mansioni tecniche per cui non possono essere computati soggetti addetti a compiti amministrativi o a mansioni diverse da quelle connesse ai servizi tecnici;

e.6) per gli operatori partecipanti quali liberi professionisti il requisito relativo al numero medio annuo di personale tecnico va inteso come possesso delle unità minime stimate, per lo svolgimento delle prestazioni in appalto. I liberi professionisti potranno raggiungere il predetto numero mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Nei raggruppamenti temporanei i suddetti requisiti devono essere posseduti dal mandatario in misura strettamente maggiore rispetto a ciascun mandante con l'evidente scopo di garantire che il mandatario

all'interno del RTP ed in termini assoluti sia il soggetto più qualificato e pertanto sia affidatario della parte preponderante dell'appalto.
Si specifica che per media annua non si intende la disponibilità per ciascun anno, bensì la disponibilità nel triennio utile divisa aritmeticamente per i 3 (tre) anni.
Il requisito è raggiungibile, con parziale scostamento dalle disposizioni di cui al punto 2.2.2.1, lettere d) ed e), delle Linee guida n. 1 di ANAC, senza operare distinzioni tra dipendenti e collaboratori di professionisti singoli e associati e dipendenti e collaboratori di società, in applicazione del principio comunitario del divieto di discriminazione tra operatori economici.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- *gli atti costitutivi vigenti per le associazioni professionali e le società, con il certificato camerale storico, con il libro unico del lavoro di cui agli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 per i dipendenti, con i contratti e le fatture per i collaboratori professionisti a partita IVA;*

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione agli Ordini professionali di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 lettera a.1) deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dal soggetto che esegue la prestazione.

Il requisito del servizio di punta di cui al precedente punto 6.3 lettera a.2) deve essere posseduto per intero dal soggetto che esegue la prestazione.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

I requisiti relativi a:

- possesso dei titoli di studio e/o professionali di cui al punto 6.3 lett. b);
- unità di personale tecnico medio annuo di cui al punto 6.3 lett. c);

devono essere posseduti dal **raggruppamento nel suo insieme.**

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o in forma associata ex art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 5 (cinque) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'articolo 31, co. 8, del Codice, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Pertanto, per le attività non subappaltabili rientranti nell'appalto, ciascuno dei professionisti indicati dall'operatore economico deve avere un rapporto stabile con il concorrente quale componente di una associazione temporanea, associato di una associazione tra professionisti, quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 263/2016.

Queste ultime modalità sono ammesse anche con riferimento ai professionisti e alle associazioni tra professionisti.

Il progettista può affidare a terzi, attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

L'operatore economico indica, nel DGUE (parte II, Sezione D), le prestazioni che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Per ogni altro aspetto si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA

In applicazione dell'articolo 93, comma 10, del Codice, **non è richiesta alcuna garanzia provvisoria.**

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso i luoghi dove sono ubicati gli interventi oggetto dei servizi in appalto è obbligatorio in quanto strettamente necessario per la predisposizione delle offerte in considerazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), decreto legge n.76/20, convertito in legge n. 120/20, come modificato dal decreto legge n. 77/21, convertito in legge n.108/21.

L'accesso alle aree è libero e non prevede la presenza di funzionari o rappresentanti dell'ente appaltante. Il sopralluogo obbligatorio deve essere effettuato e documentato con le modalità e alle condizioni previste nel seguito:

a) l'offerente effettua un rilievo fotografico diretto e personalizzato del sito dal quale si evinca senza equivoci il riferimento al sito specifico (non è ritenuta idonea la riproduzione di immagini ricavate da siti web quali «Google Maps» o siti analoghi);
b) le immagini fotografiche, costituite da una o più riprese fotografiche devono essere restituite in formato digitale, con apposizione di marca temporale o sistema equivalente per validarne la data certa antecedente alla presentazione dell'offerta;
c) ai fini della validità della comprova dell'avvenuta visita dei luoghi la documentazione fotografica è corredata obbligatoriamente da una dichiarazione di responsabilità, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con la quale si dichiara **di aver effettuato il sopralluogo personalmente o da persona abilitata a rappresentare l'operatore economico, sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente**.
   La dichiarazione conterrà anche **la rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente conoscenza dello stato dei luoghi**.
   In caso forma aggregata la sottoscrizione deve essere fatta dal legale rappresentante e/o direttore tecnico dell'operatore economico mandatario o capogruppo, qualora il raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario è già costituito; nel caso di temporaneo / consorzio da costituirsi la presente attestazione dovrà essere prodotta da ogni componente;
d) nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro;
e) la mancata allegazione della presa visione dei luoghi è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

La documentazione inerente l'effettuazione del sopralluogo dovrà essere inserita all'interno della Busta Amministrativa, senza limiti di cartelle.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un **importo pari a € 220,00** *[euro duecentoventi/00]* secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. *1121 del 29 dicembre 2020 in Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023 con la deliberazione 621/2022*

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto versamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica di e-procurement in uso presso questa Amministrazione.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare L'offerta, unitamente a tutta la documentazione richiesta, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19.06.2023 a pena di irricevibilità esclusivamente attraverso l'utilizzo della citata Piattaforma. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

L'operatore economico invitato ha la facoltà di presentare offerta per sé, ovvero quale mandatario di operatori riuniti; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 comma 2 del Codice, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato dalle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

Nel caso di RTP / Consorzio le operazioni all'interno della piattaforma telematica dovranno essere effettuate dall'operatore "capogruppo" o "mandatario" del raggruppamento che, attraverso l'apposita funzione presente in Piattaforma, dovrà attribuire al raggruppamento un nome convenzionale che verrà utilizzato dalla Stazione Appaltante per identificare celermente il raggruppamento in fase di gara, fermo restando la composizione dello stesso e gli obblighi di rappresentanza posti all'impresa mandataria.

In seguito la mandataria dovrà specificare i dati anagrafici e le quote di partecipazione di ciascun membro del raggruppamento.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario che l'Operatore Economico:

- sia in possesso di idonea strumentazione hardware e software per accedere al portale ed espletare le procedure di partecipazione alla gara;
- sia in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali;
- sia in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
- si registri alla piattaforma telematica di gara, ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata;
- acceda all'area riservata, dopo aver ottenuto le credenziali di accesso alla piattaforma telematica.

La presentazione dell'offerta prevede il caricamento dei documenti digitali e/o dei documenti sottoscritti digitalmente nelle seguenti buste virtuali denominate:

- **Busta Amministrativa;**
- **Busta Tecnica;**
- **Busta Economica.**

Oltre il termine di presentazione delle offerte, la Piattaforma non consentirà all'operatore economico la presentazione dell'offerta.

La piattaforma garantisce la segretezza delle offerte e il corretto espletamento sequenziale delle operazioni di gara (apertura delle buste, verifica della documentazione presentata, ecc.) conformemente alla normativa vigente in tema di pubblici appalti.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata tramite mail/PEC.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda: è sempre possibile verificare, direttamente tramite il Portale, il corretto invio della propria offerta e la lista dei file trasmessi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle

condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata e che la stessa è conforme ai principi dell'equo compenso, adeguata alle prestazioni da svolgere e rispettosa della dignità professionale.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12.2 Firma digitale

Per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Il Gestore di Sistema non è un ente certificatore riconosciuto da AgID; pertanto, in nessun caso la verifica effettuata automaticamente dal portale, al momento del caricamento dei documenti, esonera la Stazione appaltante/l'Operatore economico dall'obbligo/onere di verificare la validità della firma mediante l'utilizzo di software messi a disposizione dagli Enti certificatori.

Nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009 e successive Linee guida contenenti regole tecniche adottate dall'AGID, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

E' escluso il concorrente che non provvede nei termini alla regolarizzazione o risponde in modo non idoneo al soccorso istruttorio.

Non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze di cui ai seguenti punti:

- in una o più d'una delle dichiarazioni, ha palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure ha esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- incorre in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma dei requisiti posseduti in origine o senza il concorso di nuovi operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione della qualificazione dell'offerente;
- in caso di ricorso all'avvalimento, abbia presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile;
- non ha assolto l'obbligo di sopralluogo in sito, oppure il sopralluogo è stato effettuato da soggetto diverso da quelli ammessi.

E' escluso il concorrente:

- le cui risposte al soccorso istruttorio sono basate su condizioni delle quali non sia adeguatamente provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione;
- per il quale sussistono irregolarità essenziali, ex art. 83 comma 9 sesto periodo, del Codice.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura "a pena d'esclusione".

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma "*Empulia*" la seguente documentazione, nella **Busta amministrativa**:

1) **Domanda/istanza di partecipazione ed eventuale procura (modello C);**
2) **Dichiarazione di cooptazione [facoltativa] (modello B);**
3) **DGUE (modello D)**
4) **Dichiarazioni integrative al DGUE (modello E):**

   - Appendice 1 - Appendice al DGUE - Sezione A, Parte II

   - Appendice 2 - Appendice al DGUE - Sezione C, Parte II

   - Appendice 3 - Appendice al DGUE - Sezione C, Parte IV (Lavori per i quali sono stati svolti i servizi tecnici)

   - Appendice 4 - Appendice al DGUE - Sezione C, Parte IV (Unità di personale tecnico medio annuo utilizzate).
5) **copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC pari a 220,00€;**
6) **PASSoe:** di cui all'art. 2, comma 3.b) delibera n. 464 del 27 luglio 2022 dell'Autorità Nazionale

   - gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono allegare il proprio «PASSOE»;

   - gli offerenti in Forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli operatori economici mandanti, devono allegare il «PASSOE» dell'operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito il mandato;

   - in caso di avvalimento, l'ausiliaria deve creare la propria componente del «PASSOE»;

   - in caso di cooptazione, il cooptato deve creare la propria componente del «PASSOE» qualificandosi come "mandante";
7) **documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo**

   La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
8) **Documentazione a comprova dell'avvenuto sopralluogo sui luoghi;**
9) Solo nel caso studi associati: **statuto dell'associazione professionale** e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

10) **copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2,** decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).
11) Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
12) **Protocollo di legalità debitamente firmato**;
13) **Dichiarazione di consenso all'accesso (modello F);**
14) **Clausola di Pantouflage.**
15) **Copia rapporto di cui al punto 5. e) del disciplinare di gara**

Si chiede di utilizzare esclusivamente il modello di D.G.U.E. pubblicato sulla G.U.R.I. n. 174 del 27/07/2016, allegato al presente Disciplinare oppure reperibile all'indirizzo http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue, e non il modello europeo in quanto non contenente tutto quanto richiesto nel modello vigente in Italia.

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa:

1. Le informazioni di cui all' "individuazione dell'operatore economico e assenza dei motivi di esclusione" e il possesso dei requisiti di qualificazione sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.

2. La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle eventuali appendici predisposte dalla Stazione appaltante ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.

3. L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda ecc..

4. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento, compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato "Modello istanza di partecipazione".

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara, tra le altre:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale;
- i componenti e ruolo del gruppo di lavoro;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 11 ottobre 2017 ed al DM 7 marzo 2012 e ss.mm.ii.;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito istituzionale di questa Amministrazione e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il protocollo di legalità allegato. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il Documento di gara unico europeo (DGUE) consiste in un un'autocertificazione resa dall'operatore economico, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza di situazioni che comportano motivi di esclusione dalla procedura previsti dalla normativa nazionale e comunitaria nonché il rispetto dei criteri di selezione definiti nel bando di gara, in capo all'operatore economico.
Il concorrente compila il **DGUE** in conformità alle Linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016 e successive modifiche: il modello, oltre che in allegato, è reperibile, in formato elettronico, al seguente indirizzo: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue .

La compilazione deve essere eseguita da tutti i partecipanti anche se costituiti in raggruppamento temporaneo d'imprese (RTI).

Si avverte che, a seguito delle modifiche normative intervenute (D.Lgs. n. 56/2017, D.L. n. 135/2018 conv. in Legge n. 12/2019, D.L. n. 32/2019, conv. in L. 14 giugno2019, n. 55, D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, e Legge n. 238/2021), fino all'adeguamento a tali modifiche da parte del MIMS del modulo del DGUE (recepito a sistema), ciascun soggetto che compila il DGUE è tenuto ad allegare una dichiarazione integrativa redatta ai sensi di legge.

Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente sia in forma aggregata, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari (in caso di avvalimento).
Le professionalità raccomandate che concorrono all'ammissione e/o all'adeguatezza e multidisciplinarietà dello staff tecnico impiegato, se individuati in un collaboratore o consulente, ovvero aventi rapporto organico con l'offerente, devono essere indicati nel DGUE dell'operatore con cui hanno instaurato il rapporto giuridico. Se il professionista raccomandato è cooptato ovvero incardinato come mandante in raggruppamento temporaneo deve compilare opportunamente il proprio DGUE.

Il DGUE è articolato come segue:

Parte I. **Informazioni sulla procedura di appalto** (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II. **Informazioni sull'operatore economico.**

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico: individuazione e forma giuridica tra quelle di cui alle lettere dalla a) alla g) dell'art. 45, comma 2, del Codice; inoltre:
- modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata;
- in caso di R.T.P. indicazione degli operatori economici in raggruppamento; lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti.

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a cascata").

Sezione D. E' riservata all'operatore economico che ricorre al subappalto.

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice)

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale (art. 80 comma 1 del Codice); inoltre, se ricorre il caso:

- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati;

  (in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i pertinenti quadri della stessa sezione A).

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro;
- misure fallimentari, concordatarie o altre misure, con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
- gravi illeciti professionali con informazioni su tali illeciti;

  (in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare il pertinente quadro della sezione C);
- conflitti di interesse o condizioni di distorsione della concorrenza relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche; in tal caso fornire le opportune informazioni;

  (in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare il pertinente quadro della stessa sezione C).

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia;
- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale con indicazione delle stesse;
- iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni;
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria;
- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;
- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni;
- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro; in tal caso fornire le opportune informazioni;
- condizioni di *pantouflage* o *revolving door* relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE alle modifiche normative intervenute (D.Lgs. n. 56/2017, D.L. n. 135/2018 conv. in Legge n. 12/2019, D.L. n. 32/2019, conv. in L. 14 giugno 2019, n. 55, D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, e Legge n. 238/2021), ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 1 lettera b-bis), comma 4 (comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera b), della legge n. 120/2020), comma 5 lettere c), c-bis), c-ter), c) quater, f-bis) e f-ter) del Codice, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00.

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice)

Sezione A. Idoneità:

- possesso dell'iscrizione all'ordine professionale o agli ordini professionali;
- limitatamente agli operatori in forma societaria: iscrizione alla C.C.I.A.A.

Sezione B. Capacità economica e finanziaria

- fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara (art. 83, comma 4, lett. a del Codice).

Sezione C. Capacità tecniche e professionali:

- servizi tecnici. L'individuazione di dettaglio dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi nel periodo di riferimento è riportata nell'appendice 3 alla Sezione C, Parte IV del DGUE.
- professionisti di cui l'operatore economico dispone con relative iscrizioni professionali;
- titoli di studio e professionali di cui sono in possesso i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppo di lavoro, specificando la rispettiva posizione giuridica (titolare, contitolare /associato, socio professionista attivo, direttore tecnico, dipendente ecc.).
- numero del personale tecnico impiegato nei tre anni precedenti. L'individuazione di dettaglio è riportata nell'Appendice 4 alla Sezione C, Parte IV del DGUE;
- con riferimento al precedente punto, individuazione delle professionalità particolari richieste:
  - il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (art. 24, comma 5, secondo periodo, del Codice);
  - il soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, di cui all'art. 98, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008;
  - per i raggruppamenti temporanei, il professionista abilitato da meno di 5 (cinque) anni, con specificazione della data di abilitazione.

Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati *(omesso in quanto non pertinente)*

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime né i rispettivi documenti di riconoscimento.

14.2.1 Appendici integranti il DGUE.

Le appendici al DGUE sono da utilizzare quando le informazioni richieste non possano essere contenute nelle parti ordinarie del DGUE. Le appendici, predisposte dalla Stazione appaltante, sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate. Per la presente procedura di gara, sono così articolate:

1. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico), con la distribuzione dei servizi di pertinenza di ciascun operatore economico raggruppato.
2. Avvalimento, con l'indicazione dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

3. Individuazione dettagliata dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi; vanno individuati solo i lavori appartenenti alle Classificazioni della Categoria di Lavori, che hanno concorso al requisito dichiarato alla Parte IV, Sezione C; ogni operatore deve dichiarare i lavori per i quali sono stati svolti i propri servizi tecnici; ripetere il quadro per ciascun lavoro individuato fino al raggiungimento del requisito.
4. Individuazione dettagliata del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, che hanno concorso al requisito dichiarato alla Parte IV, Sezione C; ogni operatore deve dichiarare le proprie unità di personale tecnico.

Note di chiarimento alle appendici al DGUE

1. *L'appendice 1 deve essere compilata solo in caso di raggruppamento temporaneo dall'operatore economico mandatario o capogruppo, con l'indicazione della partecipazione degli operatori economici mandanti. In tal caso può essere omessa da questi ultimi.*
2. *L'appendice 2 deve essere compilata solo in caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria fermo restando l'obbligo di presentazione del contratto di avvalimento.*
3. *L'appendice 3 deve essere compilata da ciascun operatore economico che apporta i requisiti, limitatamente ai propri requisiti e non a quelli di eventuali altri operatori del raggruppamento. In caso di raggruppamento, può essere omessa dagli operatori economici che non apportano alcun requisito utile alla partecipazione.*
4. *L'appendice 4 deve essere compilata da ciascun operatore economico che apporta i requisiti, limitatamente ai propri requisiti e non a quelli di eventuali altri operatori del raggruppamento. In caso di raggruppamento, può essere omessa dagli operatori economici che non apportano alcun requisito utile alla partecipazione.*

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-*bis,* comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento;
4) il PASSoe dell'ausiliaria.

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma.

L'eventuale copia dell'offerta tecnica oscurata, in caso di opposizione all'accesso (modello F), va inserita nella presente busta virtuale.

La **busta virtuale B – Offerta tecnica** contiene, a pena di esclusione, la documentazione dell'Offerta Tecnica, costituita dagli elaborati necessari alla valutazione degli elementi di cui ai criteri di aggiudicazione del bando di gara, suddivisi in sub-elementi, come meglio specificati nel successivo par. 17.1. Tale documentazione dovrà essere in formato elettronico, con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante ovvero del soggetto legittimato. Nel caso di documenti analogici (cartacei), essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmati dal legale rappresentante della ditta partecipante o soggetto legittimato. Il tutto deve avvenire nel rispetto dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005.

L'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario **costituisce obbligazione contrattuale specifica**, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante, ed integra automaticamente la documentazione posta a base di gara, compreso lo schema di contratto e confluisce nel predetto atto di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo; i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'Offerta tecnica, pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica.

L'Offerta Tecnica, è costituita, a pena di esclusione, da una Relazione Tecnica (a sua volta articolata in cinque distinte relazioni tematiche, una per ciascun criterio a punteggio di cui alla successiva Tabella- Criteri di Valutazione) e relativi elaborati, tavole e disegni.

La Relazione Tecnica e relativi elaborati, tavole e disegni si articolerà nelle seguenti Relazioni tematiche.

1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta (A)

Documentazione relativa a n. 3 (tre) servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra quelli qualificabili come affini a quelli oggetto del presente appalto secondo quanto stabilito nel d.m. 17 giugno 2016, svolti lungo tutto l'arco della propria vita professionale e per i quali sia stato redatto e approvato almeno una delle seguenti prestazioni professionali:

- progettazione definitiva e/o esecutiva;

  dalle quali si evinca la capacità tecnica del concorrente a realizzare la prestazione oggetto del presente appalto sotto il profilo tecnico, architettonico, strutturale, impiantistico e ambientale.

  Il singolo servizio di progettazione dovrà essere corredato da una scheda sintetica nella quale

  dovrà esse re riportato:

  - Il Committente;
  - Breve descrizione del progetto;
  - Oggetto delle prestazioni eseguite;
  - Il nominativo del progettista firmatario;
  - L'anno di approvazione del progetto;

  La scheda tecnica non è computata nel numero massimo di 6 facciate.

  Il giudizio in merito alla professionalità ed adeguatezza dell'offerta sarà formulato sulla base della valutazione dei seguenti aspetti:

  - Grado di analogia dei servizi svolti sul piano tecnologico, architettonico, funzionale e di inserimento ambientale rispetto ai servizi oggetto del presente affidamento e del contributo progettuale apportato;
  - Qualità estetica e funziona le dell'organismo architettonico;
  - Qualità funzionale e livello di innovazione delle tecnologie costruttive e impiantistiche.

*il concorrente deve illustrare **un intervento analogo** a quello oggetto delle prestazioni in gara, che l'offerente ritenga maggiormente significativo per contenuto, qualità e affidabilità progettuale cui si riferiscono gli interventi da progettare, secondo i diversi sub-elementi di valutazione considerati.*

Tale intervento deve essere illustrato mediante:

- *documentazione grafica (per grafica si intende elaborazione con disegni tecnici, con fotografie, con fotorendering o ogni altra tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dall'offerente, anche combinate tra di loro);*
- *relazione descrittiva dell'intervento scelto, che illustri, a titolo di spiegazione o approfondimento, le rappresentazioni grafiche su citate, con l'indicazione:*

(i) dei contenuti valorizzati nel progetto sotto il profilo ingegneristico e geologico;

(ii) dei contenuti valorizzati nel progetto sotto i profili ambientali, paesaggistici, agricolo-forestali e archeologici e della valorizzazione delle competenze multidisciplinari espresse nell'intervento;

(iii) dell'analogia con gli interventi oggetto della prestazione, integrata con le caratteristiche oggettive di natura geologica e ambientale;

(iv) del livello o, se più di uno, dei livelli di progettazione svolti, se è stato prestato anche il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e l'indicazione dei professionisti che hanno partecipato alla progettazione e del loro livello di responsabilità (secondo il principio di «chi ha fatto cosa»);

Si specifica che l'intervento illustrato deve essere stato progettato dall'offerente (o da un professionista con rapporto organico con l'offerente) e, in caso di offerente in Forma aggregata, dal mandatario o capogruppo. Tale progettazione deve essere stata svolta dall'offerente in misura prevalente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi; i contenuti di natura professionale e multidisciplinare indicati ai fini della valutazione del presente elemento sono quelli relativi al progetto presentato.

2. Proposta metodologica dell'offerta (B)

Dovrà essere esplicitata la metodologia di approccio progettuale sulla base di quanto previsto nel studio di fattibilità. l progettisti potranno proporre soluzioni sulla base delle indicazioni dello Studio di fattibilità e della *lex specialis* in generale: è richiesto di evidenziare esplicitamente vantaggi e svantaggi delle soluzioni proposte in confronto a quanto previsto nello studio di fattibilità.

Il giudizio in merito alle caratteristiche metodologiche dell'offerta in termini di concezione progettuale, desumibili dalla relazione presentata dal concorrente, sarà formulato sulla base della valutazione dei seguenti aspetti:

- Descrizione delle tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
- Descrizione di eventuali proposte progettuali migliorative con riferimento ai seguenti aspetti:
    - Organismo architettonico e funzionale con particolare riferimento alla possibilità di realizzazione di lotti funzionali;
    - Requisiti prestazionali in termini di impianti (caratteristiche, manutenibilità, sicurezza, flessibilità ed espansibilità); strutture (scelta del sistema strutturale, valutazione dei carichi, materiali); collegamenti meccanizzati.
    - Ricadute sulla Gestione in termini di sicurezza; comfort e benessere; contenimento degli oneri di gestione e manutenzione; contenimento energetico; percorsi verticali e orizzonta li (distinzione tra degenti e visitatori, distinzione tra sporchi e puliti e, nei puliti, tra food e no food).

Ove ritenuto necessario dal concorrente alla relazione potrà essere allegata apposita documentazione.

La documentazione descrittiva e esplicativa della proposta metodologica, dovrà essere composta da un numero massimo di 8 cartelle in formato non superiore al tipo DIN A3 oltre ad un massimo di 24 facciate complessive su fogli di formato DIN A4, con numerazione univoca e progressiva delle pagine, utilizzando font Times New Roman non inferiore a 12 pt, interlinea singola.

3. Professionalità e modalità di svolgimento delle prestazioni (C)

Relazione sulle modalità organizzative, sulle qualifiche ed esperienza del personale per un massimo di 20 facciate (su fogli di formato DIN A4, con numerazione univoca e progressiva delle pagine, utilizzando font Times New Roman non inferiore a 12 pt, interlinea singola) con riferimento ai soggetti incaricati di

fornire le prestazioni oggetto del presente appalto, nonché al professionista incaricato della integrazione tra i vari aspetti del progetto e al giovane progettista Tale relazione dovrà dare evidenza di:

- Modalità organizzative e strumenti relativi;
- Struttura tecnico organizzativa (l'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione) per l'esecuzione della progettazione con specifica delle mansioni, suddivise per le diverse categorie, e indicazione dei consulenti e collaboratori;
- Esperienze comuni pregresse del gruppo di lavoro, esperienza, capacità e modalità di interrelazione;
- Curricula Vitae del personale indicato nell'organigramma (non computati nel limite di 20 facciate previsto per la relazione). Si invita a produrre curricula sintetici, organizzati in modo da evidenziare:
    - le attività di progettazione/direzione lavori svolte;
    - i corsi di aggiornamento specifici per le attività di progettazione/direzione lavori richieste e le qualificazioni professionali possedute;
    - l'esperienza diretta di progettazione/direzione lavori in ambito ospedaliero;
    - la posizione nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente).

  I Curricula Vitae, redatti rispettando gli standard del formato europeo, devono prevedere la sottoscrizione della clausola inerente al consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 196/2003.

  Nella stessa relazione dovrà essere fornita l'indicazione dei giovani professionisti presenti all'interno del gruppo di progettazione e delle modalità del loro inserimento nel processo di progettazione, ai sensi dell'art. 95, comma 13 del Codice, e del d.m. 263/2016.

  Le figure professionali minime inderogabili per la redazione della progettazione e del coordinamento della sicurezza, sono quelle indicate al punto 6.1.b) del presente disciplinare.

  Nulla vieta che nella compagine dell'offerente, ferme restando le professionalità obbligatorie, siano presenti altre figure professionali, secondo quanto riportato al punto 6.1.c del disciplinare.

  E' ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

  È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

4. Interazione/integrazione con la Stazione Appaltante e controllo della qualità e dei tempi (D)

Relazione sulle modalità di interazione/integrazione con la stazione appaltante e sul controllo della qualità e dei tempi del lavoro per un massimo di 8 facciate (s u fogli di formato DIN A4, con numerazione univoca e progressi va delle pagine, utilizzando font Times New Roman non inferiore a 12 pt, interlinea singola).

La descrizione delle attività dovrà evidenziare tutti i momenti legati alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, all'assistenza nell'ambito di acquisizione di eventuali pareri, eventuali conferenze dei servizi, validazione e approvazione dei livelli di progetta zione, eventuali procedure espropriative, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza ecc., anche successiva mente all'esecuzione finalizzati a garantire la qualità delle prestazioni fornite, anche con la definizione dell'eventuale modalità di integrazione del proprio SGQ (Sistema di Gestione della Qualità) .

5. Criteri ambientali (E)

Relazione redatta da parte di un progettista esperto sugli aspetti energetici e ambientali degli edifici e l'utilizzo di materiali riciclati. Nella relazione dovranno essere esplicitati:

- gli aspetti e le misure che si adotteranno al fine della sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP);
- quali obiettivi progettuali si intendono perseguire per assicurare prestazioni ambientali al di sopra della media del settore nell'ottica di ciclo di vita del complesso ospedaliero;
- quali obiettivi progettuali si intendono perseguire nell'ottica degli apparati verdi per l'abbattimento dei consumi energetici.

La relazione sui CAM dovrà essere redatta per un massimo di 12 facciate su fogli di formato DIN A4 (di cui salvo un massimo di 4 facciate formato DIN A3) con numerazione univoca e progressiva delle pagine, utilizzando font Times New Roman non inferiore a 12 pt, interlinea singola.

Si precisa che la presentazione dell'Offerta Tecnica non comporta alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della stazione appaltante.

Per le Relazioni di cui sopra, non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

Le relazioni allegate dovranno essere prive, a pena di esclusione, di qualsia si indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dalla *lex specialis*, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere in lingua italiana. In caso di disponibilità della documentazione tecnica richiesta in lingua diversa da quella italiana, le ditte concorrenti devono presenta re la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del

D.P.R. n. 445 del 2000, sottoscritta secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Il numero delle schede e delle cartelle di cui innanzi, costituisce forte raccomandazione di elevato significato funzionale alla celerità del procedimento, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'**Offerta Tecnica.** Il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione ma qualora vengano superati i limiti di pagine e schede sopra previste, la Commissione non valuterà la parte eccedente; in ogni caso è ammessa la compensazione di tale numero tra le relazioni sui diversi elementi di valutazione.

In merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:

- le relazioni devono essere così organizzate: numerate con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», in carattere Time New Romans di dimensione non inferiore a 10 (dieci), allineamento giustificato e con interlinea 1;
- gli elaborati tecnici (relazioni e grafici) dovranno essere firmati dal tecnico redattore e dal legale rappresentante della ditta in formato digitale .p7m;
- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte, con le modalità di cui al precedente punto, da tutti gli operatori economici raggruppati;

- le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate a corredo delle suddette relazioni, rese come dichiarazioni sostitutive di notorietà;
- la commissione terrà conto nella valutazione anche della intellegibilità e della chiarezza della documentazione prodotta dai concorrenti e riterrà ininfluenti in fase di valutazione contenuti non funzionali al progetto.

Per "cartelle" si intendono le "facciate", in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, con le seguenti precisazioni:

- possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;

Dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica.

Nel caso in cui l'**Offerta Tecnica**, a giudizio dell'offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni.

L'**Offerta Tecnica** non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo;
- in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca.

Le proposte migliorative possono riguardare modalità tecnico operative ritenute dall'offerente di completamento e di perfezionamento per ottimizzare le prestazioni poste a base di gara anche sotto gli aspetti dell'esecuzione dei lavori, gestione e controllo delle opere da progettare.

Tutte le proposte migliorative, anche aggiuntive, non comportano alcun riconoscimento economico da parte dell'Amministrazione appaltante pur essendo impegnative per il concorrente.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità indicate nella *Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche* allegata al presente documento.

La **busta virtuale C – Offerta economica** contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica firmata digitalmente e predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara (Modello A).

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base di gara. Deve essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, e deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) **ribasso percentuale in termini di prezzo** sia in cifre che in lettere, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali dopo la virgola;
b) **la stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro ex art.95 comma 10 del Codice;
c) **la stima dei costi della manodopera** ex art.95 comma 10 del Codice.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	*70*
Offerta economica (prezzo)	*30*
TOTALE	**100**

Si aggiudicherà l'appalto l'operatore economico che avrà presentato l'offerta che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100 punti, così suddivisi:

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente.

In tal caso non verranno assegnati punteggi ma verrà espresso solamente un giudizio di idoneità e congruità dell'offerta.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella successiva "Tabella - Criteri di Valutazione" riportante la relativa ponderazione.

L'Offerta Tecnica, pena l'esclusione, dovrà soddisfare i livelli minimi di servizio, qualitativi e quantitativi, comunque richiesti dalla *lex specialis*.

La colonna "Punti" della "Tabella- Criteri di Valutazione", specifica, per ciascun criterio e sub-criterio di valutazione, il relativo punteggio tecnico massimo attribuibile.

La colonna "Criterio Attribuzione " della "Tabella - Criteri di Valutazione", specifica, per ciascun criterio di valutazione, la modalità di assegnazione del punteggio tecnico massimo PTs all'i-esimo concorrente. Il "Criterio di Attribuzione" contraddistinto dalla lettera "D" identifica i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

TABELLA - CRITERI DI VALUTAZIONE

Criterio	Sub-criterio	Criteri motivazionali	Punti	Criterio attribuzione
A		**Professionalità e adeguatezza dell'offerta:** desunta da tre servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito dal D.M.17/06/2016, e per i quali sia stata svolta almeno una delle seguenti prestazioni professionali: **a) progettazione definitiva e/o esecutiva** Il giudizio in merito alla professionalità e adeguatezza degli esempi progettuali presentati dal concorrente, in termini di rispondenza agli obiettivi della Stazione Appaltante, di ottimizzazione del costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera nonché dell'analogia strumentale alle prestazioni oggetto del sarà formulato sulla base della valutazione dei seguenti aspetti:	**20**	D
	A1	Grado di analogia dei servizi svolti sul piano tecnologico, architettonico, funzionale e di inserimento ambientale rispetto ai servizi oggetto del presente affidamento e del contributo progettuale apportato	10	
	A2	Qualità estetica e funzionale dell'organismo architettonico	5	
	A3	Qualità funzionale e livello di innovazione delle tecnologie costruttive e impiantistiche	5	
B		**Proposta metodologica dell'offerta:** La commissione valuterà la metodologia di approccio progettuale presentata dal Concorrente sulla base di quanto previsto dal PFTE. Il giudizio in merito alle caratteristiche metodologiche dell'offerta in termini di concezione progettuale, desumibili dalla relazione presentata dal concorrente, sarà formulato sulla base della valutazione dei seguenti aspetti:	**25**	
	B1	Tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione	10	D
	B2	Eventuali proposta progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della Committenza, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territo riale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto a quanto previsto dal PFTE, con riferimento ai seguenti aspetti: • **Organismo Architettonico e Funzionale** con particolare riferimento alla possibilità di realizzazione di lotti funzionali; • **Requisiti Prestazionali** in termini: - impianti: caratteristiche, manutenibilità, sicurezza, flessibilità ed espansibilità; - strutture: scelta del sistema strutturale, valutazione dei carichi, materiali; - collegamenti meccanizzati. • **Ricadute sulla gestione in termini:** - sicurezza; - confort e benessere; - contenimento degli oneri di gestione e manutenzione; - contenimento energetico; - percorsi verticali e orizzontali: distinzioni tra degenti e visitatori, distinzione tra sporchi e puliti e, nei puliti, tra food e no food	15	

C	**Professionalità e modalità di svolgimento delle prestazioni:**		**15**	
	C1	La commissione valuterà le risorse umane e strumentali a disposizione per lo svolgimento del servizio dall'esame dei seguenti documenti: a) Modalità di svolgimento delle prestazioni e relativi strumenti che il concorrente intende utilizzare ed adottare; b) L'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione; c) Esperienze comuni pregresse del gruppo di lavoro, capacità e modalità di interrelazione; d) L'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura compreso il soggetto incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, il direttore tecnico ed il giovane professionista, con la specifica delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto; e) Descrizione delle modalità di inserimento del/dei giovane/i progettista/i nel processo di progettazione; f) Descrizione delle modalità di sviluppo e gestione del progetto con riferimento agli strumenti	15	D
D	**Interazione/integrazione con la Committenza** e controllo della qualità e dei tempi. In particolare si valuteranno i seguenti aspetti:		**5**	D
	D1	Modalità di interazione/integrazione con la Committenza e sul controllo della qualità/tempi del lavoro	3	
	D2	Utilizzo di nuove tecnologie e ricadute in termini di qualità del prodotto con evidenza delle problematiche legate alle interazioni con i sistemi tradizionali	1	
	D3	Descrizione delle attività previste in tutti i momenti legati alla progettazione e dell'assistenza fornita nell'ambito di acquisizione di pareri, conferenze dei servizi, validazione e approvazione del progetto, eventuali procedure espropriative, coordinamento della sicurezza, ecc...	1	
E	**Criteri ambienti:**		**5**	D
	E1	Prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi, ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all'allegato I al DM Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11.10.2017. In particolare, sarà oggetto di valutazione: a) gli aspetti e le misure che si adotteranno al fine della sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica amministrazione (PAN GPP); b) quali obiettivi progettuali si intendono perseguire per assicurare prestazioni ambientali al di sopra della media del settore nell'ottica di ciclo di vita del complesso ospedaliero; c) quali obiettivi progettuali si intendano perseguire nell'ottica degli appalti verdi per l'abbattimento dei consumi energetici	5	
		TOTALE	**70**	

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **35** (**trentacinque**) sull'intero punteggio pari a 70 (settanta).

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della seconda riparametrazione.

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene in funzione degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione contenuta nella Busta telematica dell'Offerta Tecnica.

La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all'intervento oggetto dell'affidamento, risultano:

- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante e agli obiettivi da raggiungere;
- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti alla tabella precedente;
- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
- maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della precedente tabella, è attribuito un coefficiente attraverso la media dei coefficienti, variabili da zero ad uno, assegnati discrezionalmente da parte di ciascun commissario secondo le linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. V.

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa saranno determinati:

a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del coefficiente sulla base dei criteri metodologici (motivazionali) specificati nel presente disciplinare e sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI METODOLOGICI
APPENA SUFFICIENTE	**0,00**	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
PARZIALMENTE ADEGUATO	**0,25**	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
ADEGUATO	**0,50**	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.

BUONO	**0,75**	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
OTTIMO	**1,00**	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.

N.B. Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri motivazionali sopra specificati i commissari potranno elaborare delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio ponderando e pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard.

b) determinato dalla media dei coefficienti espressi da tutti i commissari su ciascun criterio o sub criterio.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi **qualitativi**, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo "aggregativo compensatore" secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^{n} C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i= *punteggio concorrente i-esimo;*

C_{xi}= *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

P_x = *punteggio criterio x;*

I riparametrazione. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

II riparametrazione. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'elemento Prezzo (ribasso sul prezzo) è costituito dal **ribasso percentuale unico** sui corrispettivi, espresso con le modalità di cui all'articolo 16.

Saranno ammesse soltanto offerte economiche di ribasso, mentre **saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento.**

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula *"bilineare"*:

$$C_i \quad (\text{per } A_i <= A_{soglia}) \quad = \quad X\,(A_i / A_{soglia})$$

$$C_i \quad (\text{per } A_i > A_{soglia}) \quad = \quad X + (1{,}00 - X)\,[(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove:

Ci = *coefficiente attribuito al concorrente i-esimo*
Ai = *ribasso percentuale del concorrente i-esimo*
A *soglia* = *media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti*
X = *0,90*
A *max* = *valore del ribasso più conveniente*

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo al metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee Guida dell'ANAC n. 2/2016.

La formulazione che si utilizza è la seguente:

$$P_i = P_{A,i} + P_{B,i}$$

dove:
P_i è il punteggio complessivo (da 0 a 100) relativo all'offerta i-esima;
$P_{A,i}$ è il punteggio relativo al parametro A (merito tecnico), variabile tra 35 (valore della soglia di sbarramento) e il punteggio massimo attribuibile all'offerta i-esima (70);
$P_{B,i}$ è il punteggio relativo al parametro B (prezzo offerto), variabile tra 0 e il punteggio massimo attribuibile all'offerta i-esima (30);

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art.29 comma 1 del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:

- delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'**Offerta Tecnica**;
- dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse;
- del procedimento di verifica dei requisiti con l'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni;
- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio.

Alle sedute di gara, potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

La Commissione giudicatrice, nell'ambito della presente procedura, gestirà le sedute pubbliche esclusivamente in modalità telematica, consentendo ai concorrenti interessati l'accesso da remoto per visionare, ascoltare e partecipare alle varie fasi della seduta di gara, anche interagendo in modalità multi canale (chat, audio, video).

La partecipazione c.d. "virtuale" degli operatori sarà garantita mediante gli strumenti ed i software open source per videoconferenza ritenuti dal Seggio di gara più idonei allo scopo (quali ad. es. Google meet, Microsoft Teams, BitMeeting, Cisco Webex, Zoom, ecc.). È richiesto che i concorrenti siano provvisti di un PC con webcam ed una connessione idonea all'uopo.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle fasi della seduta di gara da remoto, la Commissione comunicherà attraverso la Piattaforma le modalità di svolgimento delle sedute ed il link utile al collegamento telematico.

Resta inteso che la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità in caso di mancato accesso telematico dell'operatore economico alle sedute pubbliche di gara per problemi tecnici connessi alla connessione di rete o alle proprie dotazioni informatiche (software e hardware).

In deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere agli intervenuti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di lasciare temporaneamente la seduta virtuale se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:

- ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;

Le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale.

In tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:

- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e/o mediante comunicazione pubblicata sulla Piattaforma, con almeno 2 (due) giorni di anticipo rispetto alla data fissata;
- se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/21, la pubblicità delle sedute è garantita:

- dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma;
- mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale prevista fino al 30 giugno 2023, in virtù dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 32/19, convertito in legge n. 55/19 come modificato dal decreto legge n. 76/20 e dal decreto legge n. 77/21, ai sensi dell'art.133 comma 8 del Codice e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa.

La prima seduta avrà luogo il giorno **22 giugno 2023** alle ore 10:00.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Nella prima seduta pubblica, il seggio di gara provvederà:

a. a prendere atto delle istanze di partecipazione pervenute entro i termini, con la relativa numerazione progressiva indicata in Piattaforma;
b. *verificare il PASSOE, l'identità e la composizione dei concorrenti, il pagamento del contributo in favore dell'ANAC (e in mancanza di quest'ultimo procedere all'esclusione del concorrente);*
c. a chiudere la fase di "Valutazione Amministrativa" con riserva;
d. all'apertura delle Buste dell'Offerta tecnica caricata sulla Piattaforma, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati ai documenti presentati o ad altri elementi identificativi degli stessi della busta concernente all'offerta tecnica dei partecipanti e la mera elencazione dei documenti tecnici presenti a sistema.

Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell'Offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici e all'assegnazione dei coefficienti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente documento. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione giudicatrice può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti all'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna della cause di astensione di cui all'articolo 51 del Codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.

Non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a carenze che attengono all'offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte tecniche, procede:

- in seduta riservata, all'inserimento dei coefficienti calcolati per ciascun elemento qualitativo delle offerte tecniche in gara;
- in seduta pubblica, con comunicazione inviata con almeno 2 (due) giorni di anticipo, a calcolare i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e lettura della graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche come definita sulla base del punteggio globale calcolato.

I coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati e le schede utilizzate dai commissari per l'attribuzione dei punteggi sull'Offerta tecnica sono allegate al verbale.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.2.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Sono escluse, dopo l'apertura e la verifica della Busta telematica dell'Offerta tecnica, le offerte:

a) mancanti della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all'operatore economico offerente;
b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
c) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità, ovvero sia tale da rappresentare una soluzione incompatibile o peggiorativa rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara tale da configurare il vizio *aliud pro alio*;
d) che ottengono un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento;
e) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive;
f) che, in relazione all'elemento di valutazione "Capacità a realizzare la prestazione - adeguatezza dell'offerta", hanno utilizzato un progetto non riconducibile all'offerente nei termini e alle

condizioni minime.

La Commissione provvede a comunicare tempestivamente le eventuali esclusioni al RUP che procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche e l'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Il soggetto che presiede il seggio di gara, nella medesima seduta pubblica o nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi, procede alla lettura dell'esito provvisorio, relativo alle sole Offerte tecniche. Quindi procede immediatamente all'apertura delle Buste dell'Offerta economica e temporale, in sequenza seguendo l'ordine progressivo delle buste, provvedendo:

a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
c) alla lettura, ad alta voce, delle offerte, espresse in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del Codice;
d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di seguito espresse.

Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'Offerta economica e temporale, le offerte:

a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
b) che non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo.

Sono ammesse con riserva le offerte:

- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione amministrativa di cui al Capo III;
- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'individuazione dell'operatore economico mandatario o capogruppo, salvo che tale indicazione risulti già dalla documentazione amministrativa di cui al Capo III.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9, del Codice, non è possibile sanare le carenze afferenti all'offerta economica.
La Commissione provvede a comunicare tempestivamente le eventuali esclusioni al RUP che procederà alle

comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Senza soluzione di continuità con le operazioni di apertura dell'offerta economica, la Commissione giudicatrice procede, mediante l'apposita funzionalità della piattaforma al calcolo dei punteggi ottenuti dall'offerta di prezzo e dall'offerta tempo di ciascun concorrente in gara.

N.B.: Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (es: somme, medie, scarti, scarto medio, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma.
Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

Quindi la Commissione procede:

a) all'individuazione, mediante il sistema, dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice, definito dalla somma dei punteggi tecnici con i punteggi dell'Offerta Economica;
b) a redigere la graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
d) in caso di offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, secondo quanto stabilito al successivo par. 21.

Ai fini della formulazione della graduatoria provvisoria, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Ai fini della verifica di congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni, corredate da un eventuale proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto qualitativo e quantitativo delle prestazioni offerte;
b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

All'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione delle giustificazioni.

Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, e ricorrendo ad eventuali esperti appositamente individuati, esamina in seduta riservata gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni, e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare l'anomalia dell'offerta può chiedere all'offerente ulteriori precisazioni per iscritto ovvero mediante audizione orale; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio breve per il riscontro.

La Stazione appaltante esclude l'offerta:

a) qualora le giustificazioni o le eventuali precisazioni richieste sono presentate oltre i termini

assegnati;

b) che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice;
c) in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.

Le giustificazioni devono riguardare:

a) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;
b) le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni;
d) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice;

Le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse:

a) se basate su prezzi proposti in contratti o sub-contratti con terzi alle giustificazioni (nei limiti nei quali sono ammessi le prestazioni in subappalto), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai costi del lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva per il comparto al quale appartengono i prestatori d'opera del subappaltatore;
b) se contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;

Non sono ammesse le giustificazioni:

a) che non tengano conto delle misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali;
b) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
c) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;

Le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:

a) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
b) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
c) spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - direzione dell'operatore economico (costi dello studio, dell'ufficio, della sede operativa);
    - eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
    - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
    - imposte e tasse;
    - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e

l'incasso dei corrispettivi;
- garanzie, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;

d) utile d'impresa;

Con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:

a) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
b) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dagli stessi contratti;
c) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
d) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, professionista, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;

Le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'Offerta tecnica, come presentata dall'offerente; pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta Offerta tecnica.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La commissione giudicatrice in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta, provvede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) redigere apposito verbale.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al soggetto risultato primo anche n.2 concorrenti, sorteggiati mediante apposita funzione della piattaforma o qualora non presente sorteggiati on-line in seduta pubblica, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Il RUP provvede a:

a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione

"Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verificata la congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

Resta fermo che:

a) l'Offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto e confluisce nel predetto atto di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'Offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica.

L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota

con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice.
Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:

- procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate;
- revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, o una violazione irrimediabile in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

L'aggiudicatario è obbligato, tempestivamente e comunque prima della scadenza del termine utile per la stipula del contratto:

a) a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
b) a depositare presso la Stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
   --- la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. In deroga, ai sensi dell'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti l'Amministrazione aggiudicatrice può, a proprio insindacabile giudizio, esonerare il tecnico affidatario dalla prestazione della garanzia definitiva, qualora accerti che lo stesso Tecnico incaricato sia di comprovata solidità e considerata la particolare natura delle prestazioni, alla condizione che il corrispettivo contrattuale sia ridotto nella misura non inferiore allo 1% (uno per cento);
   --- la polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale RC, da parte di ogni soggetto componente del raggruppamento temporaneo o comunque facente parte dell'operatore economico;
   --- la dichiarazione di cui alla L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione della prestazione;
d) nel caso di aggiudicazione in favore di Raggruppamenti di imprese non ancora costituiti si richiederà la produzione:

--- dell'atto di costituzione del raggruppamento di imprese;
--- del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito dalle imprese mandanti per scrittura privata autenticata o atto pubblico;

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla e), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice dei Contratti e del D.M. 2/12/2016 (G.U. 25/01/2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo complessivo presunto delle spese di pubblicazione, da ripartire tra gli aggiudicatari dell'appalto, è pari a € 10.000,00 (diecimila/00). La stazione appaltante comunicherà a ciascun aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale della Stazione appaltante.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante richiesta formale da trasmettere al RUP della presente procedura a mezzo pec all'indirizzo protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it.

L'accesso agli atti è precluso, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice dei contratti:

a) alle parti dell'Offerta Tecnica che contengono di segreti tecnici o commerciali;
b) al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali se l'offerente ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo delle predette giustificazioni.

L'omissione da parte dell'offerente della dichiarazione o delle motivazioni di cui alla lettera a), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell'offerente circa l'assenza dei suddetti segreti tecnici o commerciali.
Le dichiarazioni e le motivazioni di cui innanzi sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all'accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all'ostensione dei relativi atti.
In ogni caso ai controinteressati è consentito l'accesso agli atti di cui alla lettera a), ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al **Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, sede di Bari**.
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente.
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali

In particolare, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara "misure precontrattuali" e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D. Lgs. n.50/2016. Si informa, altresì, che i diritti dell'interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e titolare del trattamento, avv. Andrea Scarpellini Camilli.

I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione delle prestazioni, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi della citata legge.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990.

Si precisa, altresì che:

- unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare alla Stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;
- in caso di presentazione di tale dichiarazione, la Stazione appaltante consentirà l'accesso nella forma della solo visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;
- in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la Stazione appaltante consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica;
- in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (aggiudicazione definitiva).